

RACCOLTA  
DEI  
MANIFESTI  
E  
PROVVIDENZE  
EMANATE  
PER GLI STATI DI S. M.  
IL RE DI SARDEGNA

DALL' INGRESSO DELL' ARMATA AUSTRO-RUSSA  
IN PIEMONTE.

---

VOLUME TERZO.



TORINO 1799.

---

DALLA STAMPERIA SOFFIETTI  
*Con permissione.*

3  
S. E. IL SIGNOR CONTE  
ALESSANDRO  
SUWAROW RYMNIZKI,

*Feld Maresciallo, e Comandante Generale di S. M. Imperiale, e Reale, e di S. M. l'Imperadore di tutte le Russie.*

SOLDATI PIEMONTESI.

Quale accecamento vi fa traviare, mentre i voti de' vostri fratelli sollecitavan l'istante della loro liberazione, ed i motteggi che lanciavan essi contro le nostre armi trionfatrici è stato una prova del timor, che sentivano nel servire a una causa, alla quale non da altro motivo si sentivano spinti, fuorchè dalla violenza dei Francesi, i quali col ferro alla mano ne avevano strappato l'ordine dal vostro Re?

Se voi persistete ad opporvi ai nostri progressi, non è egli vero che rivolgete l'armi contro la vostra stessa Patria liberata? Non è egli vero, che voi combattete contro il vostro Sovrano,

4  
che va a risalire sul Trono degli Avi  
suoi? Che più dunque indugiate per  
unirvi alle già organizzate sue Truppe,  
le quali struggonsi di desiderio di ven-  
dicarsi de' loro oppressori?

Per parte delle Loro MM. Imperiali,  
di cui la clemenza è illimitata, fu con-  
cessa un' amnistia ai traviati Piemontesi.  
Voi che servendo ad una causa ini-  
quissima foste vittime del vostr' onore;  
voi, cui ogni contratto impegno di-  
venta nullo, affrettatevi ad abbandona-  
re quelle bandiere, che sono tinte  
del sangue de' vostri fratelli.

Siate convinti dei sentimenti, che mi  
animano per la vostra felicità. So che  
siete sedotti: so che vi si lasciano igno-  
rare i nostri progressi; so che non vi  
si lascia tampoco pervenire a notizia la  
liberazione della vostra Patria; e so che  
noi siamo agli occhi vostri dipinti co-  
me uomini feroci, e spietati contro i  
prigionieri; ma la condotta nostra ha  
provato il contrario. Convinta l'armata  
della nostra umanità deponga pure i  
suoi vani timori; e si persuada che con-  
tro di Noi non si oppon resistenza.

Dal Quartier Generale di Piacenza  
ai 23 giugno 1799.

RYMNIZKI.

PER PARTE

5

DEL

GOVERNO PIEMONTESE

RELIGIONE

REGIA SOVRANITA'

CESARE LEONE

**RADICATI**

CONTE DI BROSOLO, COCCONATO,  
E MARCORENGO

VICARIO, E SOVR'INTENDENTE GENERALE DI  
POLITICA, E PULIZIA DELLA PRESENTE  
CITTA', SUOI BORGHI, E TERRITORIO.

**R**ichiamando alla memoria di cia-  
scuno l'obbligo dell'annua Consegna  
di tutte le Granaglie, e Farine prescri-  
ta dagli Editti 27 giugno 1749, 27  
luglio 1765, 18 maggio 1767, e rin-  
novati con quello del primo luglio 1773,  
in ubbidienza de' Reali Comandi ordi-  
niamo:

Primo. Che ogni Università, Colle-  
gio, Corpo, Vassallo, e qualunque altro

6  
suddito, od abitante nella presente Città, e suo Territorio, niuno escluso, ancorchè per qualsivoglia titolo privilegiato, debba fare la consegna delle Granaglie vecchie, eziandio di quelle dei beni del Regio Patrimonio, quali troverassi aver in fondo, con esprimere in essa non solo la vera qualità, ma ancora la quantità di cadun genere, come pure se procedano da' beni proprj, od affittati, o per qualunque altro titolo goduti dal Consegnante, oppure se gi siano quelle per mezzo di comperere, od altrimenti pervenute.

2. Si comprenderanno in detta Consegna tutte le Granaglie da chiunque ritenute sì con distinzione di farre vendita, che per uso proprio, quanto anche per titolo di commercio, e negozio; epperò faranno specialmente sottoposti all'obbligo di consegnarle i Panatari, e Fabbicatori di Paste, e così pure quelli, che ne tengono magazzini per rivenderle.

3. Oltre le Granaglie suddette in natura, dovranno pur consegnarsi quelle che già fossero ridotte in farina, e che fossero da chiunque ritenute sì per il proprio uso, o per il suo particolar negozio, o per altrimenti commerciarle,

7  
4. La consegna predetta si farà in iscritti, ed in carta ordinaria, e per tutte le suddette Granaglie sì di primo, che di secondo raccolto degli anni antecedenti come sopra, o loro farine, dovrà essere compiuta per tutto il prossimo mese d'agosto.

5. E per ovviare ogni duplicazione, che potesse occorrere, qualora li Consegnanti avessero acquistato le dette Granaglie vecchie, o loro Farine, e gli fossero per qualunque titolo pervenute, dovranno specificare il giorno preciso, e la persona per suo nome, cognome, e patria, da cui gli saranno pervenute quelle, che avranno acquistato dopo il primo del nominato agosto.

6. Riguardo poi alle Granaglie di nuovo raccolto si farà parimenti la Consegna in iscritti, ed in carta ordinaria da chiunque resta espresso nel §. 1 del presente, e prima che spiri il termine infra stabilito. Quella del primo raccolto, cioè del Frumento, Barbariato, dell'Avena, e Segala, delle Fave, e dell'Orzo, si dovrà pur compiere entro tutto il prossimo mese di agosto; quella del secondo raccolto, cioè della Meliga, del Miglio, de' Formentoni, Risi, e Rifoni, ed altri Marsafchi, e Legumi,

e delle Castagne, per tutto il venturo novembre.

7. Si conferrà nella Consegna l'intera ricolta dell'annata corrente, senza detrarre nè la dominicale, nè la colonica, nè la mercede, che suole darsi ai Lavorieri volgarmente detti *Ajatori*, nè quanto si richiedesse al nuovo seminamento.

8. Si esprimerà esattamente la vera qualità, e la quantità di ciascun genere, e d'onde li Grani consegnati provengano, se da proprj beni, o d'altrui, e se da beni altrui, per qual titolo siano dal Consegnante posseduti.

9. Si dovrà fare la Consegna dai Fittaiuoli, se i beni sono dati in affitto, dai Proprietarij, se tenuti a mano, od a colonia parziaria, e posseduti da loro stessi: e finalmente se fossero posseduti da altri, e tenuti a titolo di pegno, o di uso, o di usufrutto, dai Creditori, Usuarij, od Usufruttuarij.

10. Si potrà adempiere l'obbligo sovra accennato anche per mezzo dei Domestici, Agenti, Procuratori, o altri; ma, non essendo fedele la Consegna, il Principale farà soggetto alla pena infra stabilita.

11. I Tutori, Curatori de' Pupilli,

e de' Minori, o d'altri, che sono sotto l'amministrazione altrui, faranno tenuti in proprio di fare a vece loro la suddetta Consegna sotto la stessa pena infra espressa, qualora ommettessero di farla, o non la facessero fedelmente.

12. Essendo una Cassina composta di più Corpi, e questi situati parte nel presente Territorio, e parte in altri, si farà la Consegna all'Uffizio nostro, se troverassi la Fabbrica nel distretto di esso Territorio, come pure non essendovi fabbrica alcuna, quando il maggior corpo de' beni ritroverassi fra il medesimo distretto.

13. Si riceveranno tutte le premesse Consegne dal nostro Uffizio, e dovranno li Consegnanti, primachè spirino i tempi rispettivamente sovra prefissi, portarsi al medesimo per rimettere in iscritti la loro Consegna, e ritrarne la ricevuta, la quale verrà staccata dal libro in istampa di controholle, e si spedirà senza costo di spesa veruna.

14. In conformità del prescritto nel §. 38 del Regio Editto 1 luglio 1773 la pena di chi non facesse la Consegna ne' termini stabiliti, ovvero la facesse infedele, farà la perdita de' grani non consegnati, e della porzione consegnata

più, o meno del vero, o in difetto il valore de' medesimi, e inoltre la multa di scudi dieci per ciascun sacco di emine cinque, che sarà stato consegnato più, o meno del vero, e sussidiariamente una pena afflittiva adattata alla qualità delle persone, ed alle circostanze delle contravvenzioni.

15. I Grani caduti in commesso, o il valor de' medesimi, e le multe, o pene pecuniarie come sopra fissate, detratte prima le spese del processo in caso, che il reo non sia solvendo, cederanno per la metà ai denunziatori, o inventori dei suddetti grani, e per l'altra metà al Regio Spedale di Carità di questa Metropoli.

16. In caso di contravvenzione a quanto resta sopra disposto si procederà dall'Uffizio nostro nel modo prescritto dai succennati Regj Editti.

17. Mandiamo pubblicarsi, ed affiggersi il presente ai luoghi soliti, ed alla Copia stampata dagli Eredi Avondo Stampatori di questa Città, ed Uffizio nostro prestarsi la stessa fede, come al proprio Originale.

Dat. Torino li 30 giugno 1799.

RADICATI DI BROSOLO Vicario.

ARDY Segr.

## LA CITTA' DI TORINO

CONTESSA DI GRUGLIASCO  
E SIGNORA D'BEJNASCO

**I**l frequente passaggio di varj Corpi delle Truppe Austro-Russe, ed il forte presidio che pella pubblica tranquillità, e per la comune salvezza soggiorna in questa Capitale, obbligando la Città a dare alloggio agli Uffiziali nelle case de' Particolari, ha essa ravvisato indispensabile pel più equitativo riparto di divenire ad una ricognizione generale di quelli, che ne sono suscettibili.

Peruasa pertanto la Città che nessuno degli abitanti, a cui le particolari circostanze ciò non rendano di troppo gravoso, rifiuterà di dare la nota di quel maggior numero di camere, che può destinare ad alloggio degli Uffiziali, di concerto col signor Conte Radicati di Brofolo Vicario, e Sovrintendente Generale di Politica, e Pulizia ha deputato i signori Decurioni infra scritti per riceverle.

12 Si notifica intanto, che ferme rimanendo tutte le disposizioni a quest'oggetto date dall'Ufficio del Vicariato, e specialmente quelle portate dal Manifesto del primo corrente le bollette, che si spediranno per gli alloggi, faranno sottoscritte da uno de' preposti a questa Azienda, che sono i signori *Platone, Cottalorda, e Craveri.*

*Segue la nota de' sig. Decurioni deputati.*

Conte ROBBI.  
Marchese PALLAVICINI.  
Marchese SCARAMPI.  
Conte VALPERGA.  
Conte D'OSASCO.  
Conte MATHIS.  
Conte DI BEJNASCO.  
Avvocato VILLA.  
Vassallo PONTE.  
Avvocato CARBONE.  
Avvocato ARBAUDI.  
Conte VIARANA.

Dal Palazzo di Città addì 7 Luglio  
1799.

*Per detta Ill.<sup>ma</sup> Città.*

MARCHETTI Dec. Segr.

13  
A V V I S O

Avendo sua Maestà l'Imperatore e Re di Ungheria, e di Boemia risoluto di erigere un Corpo di Cacciatori Italiani sotto la denominazione di Cacciatori di Brentano, e destinato me sottoscritto ad esserne l'organizzatore, se ne tendono pubbliche le condizioni a notizia di tutti quelli, che vi volessero entrare.

1. Il tempo dell'ingaggio in questo Corpo non farà che per la durata della presente guerra.

2. La paga giornaliera per i Cacciatori comuni è di 12 carantani, e due per la carne, in tutto 14 carantani, ossia dieci soldi e mezzo di Piemonte in buona moneta. Li Sotto-cacciatori corrispondenti al grado di Caporali ne avranno 18, e 2 per la carne, formanti la somma di carantani venti, ossia quindici soldi di Piemonte, e finalmente i Cacciatori superiori ossia Sargenti goderanno di 24 carantani, e due per la carne, cioè diecinove soldi e mezzo di

<sup>14</sup>  
Piemonte al giorno, oltre la consueta razione di pane comune a tutte e tre queste classi sul piede dell'Armata Imperiale.

3. Riceveranno al momento della loro accettazione in questo Corpo fiorini tre correnti di Vienna in contanti, e questi una volta per sempre.

4. La loro montura farà corta, di panno grigio ferro colle rivolte verdi, calzoni lunghi, stivali corti, ed elmo in testa, oltre il mantello comune a tutta l'Armata.

5. Saranno questi Cacciatori armati di una carabina corta rigata, e di una sciabla.

6. E finalmente dovendo quest'essere un Corpo scelto, non si prenderanno in esso, che gli individui, che fanno bene tirar di schioppo, e a preferenza quelli che hanno già servito avanti il nimico; col di più che chi già stato fosse Basso-Ufficiale in qualche altro Corpo, e passasse ora in questo, riconosciuta che farà la di lui condotta, e capacità, farà per quanto è possibile promosso al più presto a sotto Cacciatore, ed anche al grado di Cacciatore superiore.

Chiunque avrà piacere di abbrac-

<sup>15</sup>  
ciare queste vantaggiosissime condizioni, potrà annunziarsi presso di me dimorante nel palazzo del Conte di Carpenetto sulla piazza Carlina.

Dato da Torino li 8 luglio 1799.

IL BARONE BRENTANO  
Colonnello di S. M. I. R. A.

RELIGIONE

REGIA SOVRANITA'

PER PARTE

DEL GOVERNO DI TORINO

In seguito all'avviso pervenuto, che nel dì 7 del corrente sieno disertati due Palafrenieri affetti al servizio del Treno d'Artiglieria Imperiale, in occasione che dalla Città d'Alessandria erano istradati a questa Capitale, con abduzione di quattro cavalli, cioè uno di pelo nero, uno bianco, uno rosso, e l'altro bajo, si ordina a chiunque potesse avere comperati li detti cavalli, o li avesse presso di se depositati, o altrimenti sapesse ove esistessero, di tosto consegnarli a questo Governo, o denunciare il sito, in cui sono collocati, sotto pena di rigoroso castigo. Torino li 9 luglio 1799.

ORECHIA Segr.



## NOI BARONE DE KEIM

*Tenente Generale di S. M. I. R. A.,  
Cavaliere dell'Ordine Militare di  
Maria Teresa, e Comandante Gene-  
rale della Città di Torino, e suoi  
Contorni.*

**A**vendo considerato uno de' nostri principali doveri il vegliare al buon ordine di questa Città, troviamo, che non convenga al Pubblico che alcuno faccia degli spari nelle contrade, e case proprie, come è successo fino al presente sì di giorno, che di notte, perciò ordiniamo espressamente, che niuno d'ora innanzi ardisca di far spari con qualunque sorta d'armi da fuoco, nè in pubblico, nè in privato, non essendo questo da permettersi nelle attuali circostanze in qualunque luogo, soprattutto dove si trova una guarnigione Austriaca, imponendo al contravventore al presente Ordine la pena, che si crederà più adattata alle circostanze.

In appresso ordiniamo, e comandiamo, che tutti quegli individui, i quali hanno nelle loro case armi da fuoco, bajonette, sciabole, pistole, o altra sorta d'armi, non che munizioni d'ogni genere, e che la loro carica non esige, che sieno d'essi generi forniti, faranno obbligati di portarle nel termine di 48 ore dopo la pubblicazione del presente Ordine al Regio Arsenale, appartenendo le medesime all'Imperiale Regio Erario, e con la pena al trasgressore di ll. 100 di Piemonte per ogni arma, che non fosse stata consegnata, siccome di tutte le consegne che verranno fatte sarà segnato, e protocollato il nome di ogni Portatore o Proprietario per tutte quelle viste di equità, e giustizia, che convenissero; e tanto dichiariamo a lume, e cognizione universale per la sua inviolabile esecuzione.

Torino li 9 luglio 1799.

KEIM.

V. Nicolò Conte de Concina  
Commiss. Civ. I. R.

*Giacomo Conte de Concina Segr.*

## NOTA PRIMA

DE' DONI GRATUITI IN EFFETTI, E DENARO  
RECATI ALLA TESORERIA GENERALE  
DI S. M.

Dai 6 giugno 1799.

<b>D</b> alli signori Abate Giacinto Bianco un Luigi d'oro effettivo . . . . . ll.	20
Gio. Battista Roggero di Lanzo una spada con guardia d'argento.	
Conte Filiberto Maria Costa della Trinità . . . . . "	1000
Conte Gaetano Galli . . . . . "	200
Marchesa Luisa Birago un sigillo d'oro smaltato.	
Uno stucchio con ditale d'avorio guarniti di sei cerchi d'oro.	
Una piccola borsa di tela d'argento brodata d'oro.	
Gioanni Battista Boucheron una spada con pugnale, e guarnitura d'argento, e due catenelle d'oro per orecchini	
Conte Filippo Ponte . . . . . "	152
Cavaliere Carlo d'Andon . . . . . "	200
Piacenza primo Architetto di S.M. . . . . "	100
Pietro Barberis Calzolajo . . . . . "	151

Giuseppe Jano una moneta d'argento, ed un paja pendenti d'orecchie d'oro	
Giuseppe Cento . . . . . ll.	50
Da S. E. il signor Conte D. Paolo Coardi di Carpenetto num. 18 posate compite d'argento dorate col manico vermeil	
Da S. E. il sig. Conte Carlo,, Gerolamo Balbiano . . . . . "	450
Sebastiana Scarzelli della Morra,, . . . . . "	50
Giuseppe Antonio Maganza . . . . . "	102 10
Gio. Francesco Viglione . . . . . "	5 6 8
Conte Giuseppe Nivolone . . . . . "	5 6 8
Conte Giuseppe Pallio di Rinco,, . . . . . "	6 6 8
Marchesa Costanza del-Borgo nata Benso . . . . . "	350 6 8
Dalli signori Marchese Massimino Ceva, oltre . . . . . "	286
Un pugnale da spada . . . . . "	514 13 4
Due cucchiari . . . . . "	} d'argento
Due forchette . . . . . "	
Due coltelli . . . . . "	
Un cucchiaronone . . . . . "	
Una tabacchiera d'oro	
Altra d'argento dorato	
Marchesa Desfina Massimino nata Salmor una tabacchiera d'oro	
Dal Seminario di Torino . . . . . "	114
Marchese Galeazzo Luigi Scarpampi del Cairo . . . . . "	187 10
Cavaliere D. Giuseppe Aix de Scissel . . . . . "	405 16 8

Avvocato Pansoja	ll.	114
Francesco Bernardino Bono Negroziane in Asti	1510	17 8
Francesco Ansaldo	100	
Marchese Solaro del Borgo	2012	3 4
Marchese d'Azeglio un credito esigibile fra un mese	6000	
Commendatore Luigi d'Osasco un obbligo esigibile fra mesi quattro.	4000	

---



---

 ll. 18092 11
 

---



---

## Monast. della Visitazione in Torino

Num. 10 cucchiari	} d'argento in peso oncie 56
Num. 12 cucchiaini	
Num. 9 croci	

## Dal Convento della Madonna degli Angioli in Torino

Num. 6 calici d'argento.	} in peso libbre 8 11
Num. 6 patene d'argento dorato	

Da S. E. il signor Barone Perrone di s. Martino sacchi 20 formento in farina in peso netto R. 163 22

Dal sig. Banchiere Arnaud rimesse in Caraglio emine 50 formento

Dal sig. Conte Felice Pollotti di Zumaglia emine 60 mp. liga rimesse in Saluzzo

*Altri doni recati alla Tesoreria di Susa dai sottotonati signori Sindaco, e Consiglieri della Comunità d'Avigliana.*

Dalli signori Giuseppe Allais	ll.	16	13	4
Carlo Montabone	608			
Michele Alotto in argento	11	10		
Michele Rossetto	16	13		
Stefano Vinassa	8	6	8	

---



---

 ll. 661 3 4
 

---



---

# STATO

## DEGLI INDIVIDUI

*I quali concorsero alla sottoscrizione aperta con invito delli 21 corrente per la gratificazione stata distribuita alle Truppe comandate all'assedio di questa Cittadella.*

A sinari Marchese di s. Marzano	100	
— S. E. Conte Gabaleone di Salmour	114	
— Marchese di Bernezzo	50	
— Conte, e Cavaliere di Bernezzo	33	6 8
Alfieri Marchese di Sostegno Padre, figlio, e Nuora	125	
— Cavaliere Magliano	25	
— Cavaliere Sostegno Teobaldo	25	
Arborio Gattinara Marchesa di Brema	76	
Andon Cavaliere, Maggiore della Guardia del Corpo	50	
Alingès Marchese Prospero	50	
Arnaud Carlo	16	13 4
Authurin Cavaliere Capitano della Guardia	38	
Ambroseglio Carlo	8	6 8
Ansaldo Giovanni Francesco	16	13 4
Achino Pietro	8	6 8
Allasia Negoziante	16	13 4

Angennes Marchese	43	3 4
Angionio Cavaliere Ferdinando	6	6 8
Azeglio Marchese Cesare	83	6 8
Aglie Cavaliere Cesare	8	6 8
— Marchese di Pont	50	
Anselmetti fratelli	3	
Angelino Ignazio Notaio	8	6 8
Amoretti Marchese d' Orazio	150	
Agliaudi Conte di Tavigliano	100	
— Buronzo del Signore Monsign. Arcivescovo di Torino	100	
Balbis Bertone Conte	100	
— — S. E. nata Caraglio	50	
— — Cavaliere	25	
— — Cavaliere di Sambuj	25	
— — Conte di Sambuj	50	
— — Contessa di Sambuj nata Ghilini	50	
Balbiano Marchese	92	13 4
— S. E. Conte di Viale Capit. della Guardia	100	
Bergera Conte Presid. del Sen.	50	
— Cavaliere Teodoro	25	
Benzo Conti di Cavour Padre, e Figlio	150	
— Conte	83	6 8
— Cavaliere Franchino		
Birolo Conte di Marentino	114	
— Contessa di Marentino nata Cavoretto	25	
Biandrate Conte di s. Giorgio	86	6 8
— Cavaliere Maurizio	25	
Bolmida fratelli Fondichieti	11	5
— Giovanni Lorenzo Negoz.	33	6 8

Birago Marchese di Candia, e Vische . . . . .	100	
— Marchesa nata Perrone . . . . .	25	
Birago Conte di Borgaro . . . . .	125	
— Cavaliere Giuseppe . . . . .	25	
Bonaud Conte di Frassinero . . . . .	100	
— Contessa nata Pinchia . . . . .	25	
Beccaria Giacomo Vincenzo . . . . .	16	13 4
Bagnasco Conte . . . . .	100	
Banfo Giovanni Battista . . . . .	8	6 8
Buridano Carlo Emanuele . . . . .	9	
Barberis Direttore alla Regia Fabbrica del Tabacco . . . . .	25	
— Giacinta nata Gentile . . . . .	25	
Biziè sig. . . . .	38	
Brouzet Alessandro Banchiere . . . . .	101	3 4
Buffa Elisabetta, e Clerico Elisabetta . . . . .	8	6 8
Borra Teresa . . . . .	1	10
Bertonasco . . . . .	12	
Barbaroux Gio. Battista Banch. . . . .	8	6 8
Bompiedi Avvocato Ignazio . . . . .	50	
Bona Bernardo . . . . .	16	13 4
Balestreri Francesco . . . . .	8	6 8
Bergher Avv. Sotto-Segr. per gli affari di Sardegna . . . . .	8	6 8
Bernis Giuseppe . . . . .	33	6 8
Beltramo Avv. Prefetto d'Alba . . . . .	38	
Bosio Giacomo Antonio . . . . .	8	6 8
Borbone Commendatore . . . . .	25	
Bonafous Giacomo Antonio . . . . .	8	6 8
Boret Luogotenente di Cacciatori . . . . .	8	6 8
Bruno di Samone Canonico . . . . .	8	6 8
Borea Cav. Maresciallo des Logis . . . . .	38	
Bogliani Filippo Fondachiere . . . . .	38	
Bogino S. E. . . . .	101	

Bertolotti Banchiere . . . . .	25	
Bennotti Agostino . . . . .	8	6 8
Barberis Giovanni . . . . .	8	6 8
Bongioanni Francesco, e fratello . . . . .	8	6 8
Bria Conte . . . . .	16	13 4
Busca Marchese . . . . .	50	
Butner Giorgio . . . . .	8	6 8
Bianco D. Giacomo . . . . .	4	13 4
Bertino Maurizio . . . . .	8	6 8
Bruno Conte di Tornaforte . . . . .	100	
Blancardi Barone della Turbia . . . . .	50	
— Costa Conte della Trinità . . . . .	200	
— Contessa nata del Pozzo . . . . .	100	
Ceppi Conte di Bayrolo . . . . .	16	13 4
Chessa Marchese di Roddi . . . . .	100	
— Cavaliere Alessio . . . . .	25	
— Cavaliere Cinzano Giuseppe . . . . .	25	
Carrone Conte di Brianzone March. di s. Tommaso . . . . .	101	
— Cavaliere Alessandro . . . . .	25	
— Marchesa di s. Tommaso nata Doria . . . . .	25	
Cacherano Conte d'Osasco . . . . .		
figlio, e nuora . . . . .	38	
Carretto Marchese di Gorzegno . . . . .		
figlio, e nuora . . . . .	100	
— Cavaliere Monforte . . . . .	25	
Collegno Conte . . . . .	114	
— Commendatore Ottavio . . . . .	25	
Convento di s. Domenico . . . . .	16	13 4
— Di s. Agostino . . . . .	8	6 8
— Della Consolata . . . . .	16	13 4
— Di s. Francesco di Torino . . . . .	16	13 4
— Di s. Francesco di Paola . . . . .	50	
— Di s. Carlo . . . . .	16	13 4

— Di s. Dalmazzo	16	13	4
Camosso Giovanni	25		
Conterno Teologo Collegiato	8	6	8
Castelborgo Cav. Mag. della Piazza	25		
Chiarle Francesco	8	6	8
Cerruti Siro	16	13	4
Colla Filippo	8	6	8
Cauda Pietro Evasio Speziale	8	6	8
Curione Andrea	8	6	8
Cambiano Marchese di Ruffia	150		
Cinsano Cavaliere Giuseppe	25		
Cambiagno Marchese	100		
Comandri Pittore	8	6	8
Casca Avvocato Gaetano	4		
Coardi Conte di Carpenetto S. E.	150		
Casanova Conte	100		
Chevillard Cav. Comandante il Corpo de' Cacciatori	50		
Camosso Carlo	38		
Capizucchi di Cassini Cav. Luigi	25		
Colombaro Giuseppe	1		
Crova Barone di Vaglio	50		
Cecidani Conte Primo Ufficiale di Finanze	24		
Cossato Pietro Cerajo	100		
Costigliole Conte	124	6	8
Caresana Conte di Carisio	50		
Carena Avv. Professore di Legge	16	13	4
Calvetti Bravo e Comp.	25		
Canonica Michele Notajo	8	6	8
Celestino da Gesù Trinitario Scalzo	25		
Astellalferi Conte	100		
— Contessa nata Perrone	50		
Castelli Conte di Sessant	50		
Calcino Avvocato Collegiato	8	6	8

Canera Conte di Salasco	314		
— Contessa nata Belcredi	50		
Casalgrasso sig. Contessa nata Mazzetti	8	6	8
Cordero di Vunzo sig. Conte	76		
Canova Madama nata Brun	16	13	4
Dal Pozzo Principe della Cisterna	100		
— Principessa nata Balbis	50		
— Marchesa Voghera	50		
Des Hayes Conte di Mussano	130		
— Contessa nata Seyssel	25		
— Cavaliere Colonnello di Dragoni	25		
Doria di Girè S. E. ed il March. Anselmo del Maro	100		
— Cavaliere Eustachio	16	13	4
Dellala Enrico Prete	16	13	4
Donaudi Avvocato Casimiro	25		
— E Andreis Negozianti	25		
De naria Cavaliere Comandante degli Invalidi	33	6	8
Days Agostino Dirett. del R. Lotto	33	6	8
Dollero Filippo	50		
Dolce il signor	8	6	8
Denira Carlo Abate	8	6	8
Duprè e Soldati Negozianti	8	6	8
Dellera Giovanni Battista	16	13	4
Della Rocca Conte Vittorio	16	13	4
Dana Gio. Pietro Medico	8	6	8
Damiano Marchese di Salicetto	100		
Ebrei Università	300		
Eandi Professore di Fisica sperimentale	8	6	8
Ema Pietro Cioccolattiere	25		
Enri fratelli Mercanti da riso	8	6	8
Enrielli Conte di Donas	50		
Fresia Conte d'Oglianico	100		

— Contessa nata des Hayes	25	
— Cavaliere Francesco	38	
Ferrero Aceajoli Marchese della Marmora	100	
— Marchesa nata Argentero	50	
— Cavaliere Paolo	50	
— Marchesa d' Ormea nata Ferrero Aceajoli	50	
— Michele	8	6 8
Fauzone Marchese di Montalto	114	
— Marchese di Clavesana	66	13 4
— Marchesa nata Salmatoris	25	
— Marchesa nata Pallavicini	38	
— Di Germagnano Cavaliere Giacinto Luigi	50	
Falletti Marchesi di Barolo Padre e figlio	100	
Festa Rocco	16	13 4
— E Ricciolio	8	6 8
Faule Contessa	50	
Fulchieri Agostino Notajo	16	13 4
Frossasco Contessa nata Caselette	84	13 3
Fontana Marchese di Cravanzana	114	
— Marchesa nata Gamba	38	
Fava Lorenzo	8	6 8
Fassino Carlo	8	6 8
Fusano Abate Vittorio	2	
Graneri Marchese della Roccia	100	
— Marchesa nata Faverga	25	
— S. E. sig. Contessa nata Manca	25	
— Barone della Roccia	25	
— Conte Mornay	25	
Ghigo Pietro Impiegato al Gabellotto del Sale	8	6 8
Girario Giacomo Minusiere	8	6 8

Garrètti Conte di Gazzino	100	
Gioberti sig. Giuseppe	16	13 4
Guerra Marchese	50	
Gallina Avv. Controll. alle R. Poste	20	
Gozzano Marchesa di s. Giorgio	100	
Gay Carlo Orologiere	8	6 8
Grandi Teologo	50	
Galli Conte	25	
Gros Cavaliere	25	
Gallo e Mazzola Negozianti	8	6 8
Grandi Matteo Maurizio	50	
Giovenale Stefano	16	13 4
Gazola Teresa	8	6 8
Gamba Conte della Perosa	100	
Grimaldi di Boglio Cav. Luigi	16	13 4
Gibellini Conte e Presidente	25	
Galvano Giuseppe Cap. Ten. nell' Armata	10	
Grosso Campana Cauvidico	25	
Gouttier Modesto Quartier-Mastro	25	
Gioanetti Teodoro	8	6 8
Guglielmino Giovanni Battista	16	13 4
Gazelli Conte	50	
Gastaldo Trana Conte e famiglia	100	
Hermil Vittorio Amedeo Sensale giurato	8	6 8
Incisa Marchese Nicolao	38	
Juva fratelli	25	
Lapiè Conte	100	
Luserna Marchese d'Angrogna		
— Marchesa nata Ternengo		} 133 6 8
— Marchesa nata s. Martino		
— March. di Rorà gran Cacciatore	150	
— Conte di Campiglione	100	
— Contessa nata s. Sulpice	25	

30		
Lodi Conte di Capriglio	2	76
— Contessa nata des Hayes	16	13 4
Lucinges Marchese	8	6 8
Lombardi Giuseppe	8	6 8
Lovera Demaria Marchese	25	
— Conte Intendente all' Ufficio del Soldo	33	6 8
Lascaris S. E. Contessa nata S. Peyre	33	6 8
La Rocca Cavaliere Colonnello d' Infanteria	50	
Long Francesco	16	13 4
La Marguerita Contessa	25	
Morozzo Marchese di Bianzè	100	
— Marchesa nata Scarampi Camino	25	
— Marchesa nata Balbis Bertone	38	
— Conte Ispettore de' Provinciali	38	
— Monsignore Giuseppe	38	
— Conte e Cavaliere Magliano zio e nipote	50	
Monastero di santa Maria Maddalena	8	6 8
— di santa Croce	50	
— del Crocifisso	25	
— di santa Chiara	33	6 8
— della santissima Annunziata	25	
Matteo Avvocato	25	
— Avvocato Officiale nel Corpo Reale de' Volontarj	25	
Miroglio Francesco	33	6 8
Masino S. E. sig. Conte	250	
— Marchese d' Albareto	38	
— Conte Ten. nel Reg. Monf.	16	13 4
Martin Conte d' Orfengo	100	
— Contessa nata des Genets	25	
Molineri Causidico Collegiato	8	6 8

		31
— Carlo Antonio Estensore de' Conti alle Regie Gabelle	8	6 8
Marchetti Domenico Prefetto	16	13 4
— Commendatore	8	6 8
Malines Contessa nata Ballon	195	3 4
Micheletti Paolo	38	
Muratori Abate	8	6 8
Maganza Gius. Antonio Negoz.	50	
Mathieu Gius. Quartier-Mastro del Reggimento Aosta	16	13 4
Mongardino Conte	100	
Massara Pietro Chirurgo Collegiato	8	6 8
Mancio Pietro Francesco	25	
Moris Stefano Banchiere	76	
Meana Marchese	50	
Molina Contessa nata Lavezzeri	8	6 8
Motta Pietro	8	6 8
Melanot Giacomo Negoziante	16	13 4
Maghit Pietro Negoziante	16	13 4
Morello Commendatore Zaverio	54	13 4
Malacarne Vincenzo	8	6 8
Mathis Cacciorna Conte	50	
Massimino Marchese Reggente il Controllo Generale	54	13 4
Martini Conte di Cocconato	50	
Mazzetti Contessa Faustina	25	
Maffei Conte di Boglio	50	
— Contessa nata des Hayes	50	
Mussa fratelli Leovigildo e Cesare	16	13 4
Maillard March. di Tournon ed Alby	50	
Malabaila Cavaliere	16	13 4
Mellina di Capriglio Conte Gius. Nichelino sig. Conte	75	
— Sig. Cavaliere	33	6 8
— Sig. Cavaliere	25	
Nomis di Pollone sig. Conte	33	6 8



Nata sig. Marchese	100
None Uibano sig. Conte	50
Novello sig. Marchese	100
Nigra Gio. Battista	100
Nasi Antonio	16 13 4
Novellis sig. Cavaliere di Saluzzo	8 6 8
Nomis sig. Conte Agostino	25
Orsini sig. Conte d'Orbassano	100
Operti sig. Marchese	100
Olivèri sig. Contessa nata Balbo	25
Operti sig. Marchesa nata Grømis	25
Ovard sig. Barone	8 6 8
Osasco sig. Commendatore Felice	25
Oberti sig. Gio. Battista	8 6 8
Perrone sig. Barone Scudiere di S. A. R.	
il sig. Duca d'Aosta	150
Pallio di Rinco sig. Conte	100
Pensa di Marsaglia sig. Conte	120
Prunotti Capitano nel Reggimento di Pinerolo	100
Ponte di Lombriaco sig. Contessa	16 13 4
Ponte Filippo sig. Conte di Castellero	38
Ponte sig. Abate	8 6 8
Pastoris sig. Conte di Borgo	101
Porporati sig. Carlo Antonio	16 13 4
Perardi sig. Medico	8 6 8
Provenzale sig. Medico della Real Corte	16 13 4
Peracca Giacinto Acquavitato	16 13 4
Peroglio Tolaro dell'Illustrissima Città	8 6 8
Piossasco signora Contessa d'Airasca vedova	50
Pasero sig. Conte	200
Facciotti e Lassò Negozianti	16 13 4

Prale sig. Conte	75
Peila Pietro Giacomo	16 13 4
Proglia Carlo Giuseppe	
Pagliani Francesco Direttore della Regia Zecca	25
Pozzi signor Vittorio Segretario del Regio Senato	16 13 4
Piacenza sig. Architetto	25
Priè sig. Marchese	150
Pollon Carlo Giuseppe Acquavitato	100
Pellolio sig. D. Gio. Evangelista	8 6 8
Piossasco sig. Conte di Scalenghe	100
Pellegrini sig. Conte	8 6 8
Piossasco sig. Conte di None	100
Parella sig. Marchese e sua consorte	100
Paliotta Notajo	25
Pigna Madama	8 6 8
Prandi Gio. Domenico	0 15
Preyerino Gio. Pietro	8 6 8
Pavesio Teresa	1 10
Piossasco signora Contessa di None, ed il sig. Cav. Luigi suo figlio	100
Porporato sig. March. di S. Peyre	50
Petrucça sig. Conte della Rocchetta	100
Petrucça sig. Contessa della Rocchetta	25
Pochettini Antonio di Serravalle	100
Cavaliere Luigi	25
Regis Benedetto Capo del Corpo Reale de' Volontarij	25
Carlo Giuseppe	8 6 8
Obergista del Canon d'oro	8 6 8
Righini Carlo	16 13 4
Virginio	16 13 4
Baronessa nata Badia	8 6 8
Natale e Compagnia	16 13 4

Richelmi Conte	100
— Cavaliere Gaspare	25
— Giovanni Pietro	25
Robilant Conte	25
— Cavaliere	16 13 4
Rovero Contessa nata Carretto	25
— Conte di Piobesi	92 13 4
Raspi Pietro	13
Radin Francesco Tenente nel Corpo Reale de' Volontarij	16 13 4
Radicati Conte Vittorio	25
Reviglio Abate	25
Rambaudo Avvocato	8 6 8
Ronzo, Elena, e Rossetti Negoz.	8 6 8
Robbi Conte di Varigliè	8 6 8
Rittatore Giovenale	25
Riccard Giuseppe Antonio	8 6 8
Ranot Conte	2 6 8
Roggero Cavaliere	8 6 8
Rosso Ignazio	9
Rossetti Vittorio	8 6 8
Roccabigliera Conte	100
Riviera Giuseppe	25
Riva Domenico Negoziante	33 1 8
Rignon Giovanni Francesco	100
Ramberti Giovanni Giuseppe Avv.	8 6 8
Roburent Conte	16 13 4
Rombelli Conte	100
Ripa di Giaglione Commendatore	16 13 4
Savoja Carignano S. A. S.	500
Seyssel Marchese d' Aix	100
— Marchesa nata Piosasco	75
— Marchese Sommariva	
— Cavaliere Enrico	
— Conte Giuseppe Enrico	25

— Cavaliere Tommaso	25
S. Severino Marchese	100
— Cavaliere Emilio, e Cavaliere Gregori	54 13 4
— Commendatore Roberto	38
S. Nazzaro Commendatore	38
Sobrero Lorenzo	8 6 8
Saluggia Conte	96 16 8
Sandian Francesco	8 6 8
Solaro Conte di Monasterolo	16 13 4
— Conte di Moretta	16 13 4
— Marchese	100
— S. E. Governatore d' Alessandria	50
— Marchese del Borgo	228
— Marchesa nata Benso	25
— Marchese di Villanova Solaro	50
— Cavaliere Maurizio	25
Scarampi Marchese del Cairo	100
— Marchesa nata Morozzo	25
— Prunej Marchesa nata Seyssel	25
— Cavaliere Enrico	16 13 4
— Conte di Camino	114
S. Antonino Cavaliere	8 6 8
S. Martino la Motta Cavaliere Comandante di Casale	25
— Marchese di Garesio	200
— Marchesa nata Cocconato	76
Saluzzo Conte di Paesana	100
— Contessa nata Piosasco	25
— Cavaliere Tenente Colonnello Reggimento Piemonte	16 13 4
— Cavaliere	8 6 8
— Conte di Lecquio	38
— Commend. Ispett. della Caval.	38
Serralunga Domenico	50

Sordevolo Contè, e famiglia	101	
Salmatoris Conte	66	13 4
Serratrice Giacomo Battista	50	
S. Vitale Marchese	50	
— Di Parma Cav. Federico	76	
Stura Fondichiere	16	13 4
Sandrio Fratella	50	
S. Marcello Barone di S. Secondo	50	
Scola sig. Bernardino	8	6 8
S. Germano S. E. il sig. Ballo	50	
S. Gillo Contessa nata Coardi	16	13 4
Trucchi sig. Conte di Levaldigi	101	
— Sig. Contessa sua consorte	76	
Tamietti sig. Domenico	16	13 4
Triversi Sacerdote Regio Professore onorario d'eloquenza	16	13 4
Travi sig. Gio. Maria	8	6 8
Tonso sig. Cavaliere Direttore generale delle Regie Poste	50	
Tempia sig. Gaspare Controllore	8	6 8
Tobone sig. Avv., e R. Profess.	25	
Tasco sig. Conte	25	
Tomatis sig. Conte Giuseppe	100	
— Sig. Contessa Luisa nata Pinchia	25	
Tana sig. Marchese d'Entraque	150	
Turinetti sig. Contessa di Pertengo	103	
Trona sig. Vittorio Commissario di guerra	8	6 8
Tansard sig. Pietro	101	3 4
Unia sig. Michele	8	6 8
Utin signor Cavaliere Paolo nel Reggimento della Regina	8	6 8
Usseglio sig. Agostino	38	
Usseglio signor Carlo Priore di S. Agostino	25	

Vivalda sig. Cavaliere	25	
Viglione Giuseppe Ebanista	3	
Vagnone Monsignore	16	13 4
Vibò sig. Cavaliere Giacinto	25	
Valesa S. E. la sig. Contessa, e Conte Alessandro figlio	203	
Vassallo sig. Sotto-Tenente de' Volontarij	2	1
Vivalda sig. March., e sua famiglia	129	10
Vaglianti sig. Giuseppe Notajo	8	6 8
Valperga sig. Contessa di Rivara	25	
Vacca sig. Conte di Piozzo	100	
Vernea (della) sig. Conte	50	
Viale signora Contessa	33	6 8
Vernante (del) sig. Marchese, e sua consorte	125	
Verna sig. Gius. Antonio Avv.	16	13 4
Zavatteri Gio. Francesco Prete, Profess. Onorario nella R. Università	8	6 8
Da diverse persone anonime	402	17 8

**SOMME PAGATE IN ORO, ARGENTO  
E VALUTA**

Averton	0	10
Audisio Felice	1	12
Auberti Carlo Mercante	2	
Bellino Teologo Camillo	1	10
Bertolofone Fratelli	30	
Boggio Giuseppe	5	2
Beccafia Confetturiere di S. A. R. il Duca d'Aosta	5	2
Belletti Gius. R. Pubblicatore e Trombetta giurato dell' Ill. Città oltre alla pubbli- cazione gratis di quanto		

occorrerà per la presente sottoscrizione . . .	3
Boccardi Abate Natale . . .	3
Bay Avvocato Antonio . . .	6
Barberis Pietro . . .	2
Crodara Priore . . .	6
Canova Giuseppe . . .	40
Capponè Andrea . . .	3
Corderis secondo Vicario della Regia Cappella . . .	3
Cavalleri Teresa . . .	3
Chiarimetta Gio. Batt. Mercante . . .	4 15
Canale Conte . . .	24
Cavalletti Tommaso . . .	3
Ciarletti Nicolao . . .	4
Crosa Girolamo . . .	3
Feriò Francesco . . .	1 10
Goggia Pietro . . .	5 2
Giachino Nicolao . . .	4
Gariazzo Gaspare . . .	3
Giaccione Gius. Invalide alla Posta . . .	1
Giordano Pietro Teologo . . .	15
Gattinara Abate . . .	6
Gardi . . .	10
Jurietti Pietro . . .	3
Isnardi Causidico Collegiato . . .	12
Martini Giovanni Acquavitato . . .	2
Molinari Gerolamo della Guardia della Porta di S. M. . .	5 5
Malacria Causidico Collegiato . . .	15
Marro . . .	10
Nappione Conte . . .	24
N. N. . .	1 10
N. N. . .	6
Nota . . .	16

Patrucco Giovanni Domenico . . .	3
Pellion Avvocato Gaspare . . .	15
Perrone Cavaliere Carlo . . .	61
Paschal Giovanni . . .	4
Rosa Maria . . .	0 8
Rochietti Controllore . . .	2
Severino Ambrosio sig. Avv. . .	1 10
Susino Tommaso . . .	9 4
Scarampi di Pruney sig. March. . .	12
Tempia Carlo Commissario di guerra . . .	24
Valperga di Massè sig. Conte . . .	72
Vachieri Pietro Abate . . .	2 10
Vietti Giuseppe . . .	1 10
Vietti Antonio . . .	1 10
Veronis Assappatore . . .	10
Vacca signora Contessa nata del Pozzo . . .	24
Zucchi sig. Medico . . .	6

Somma totale entrata 23375 6 8

Rimesse a S. E. il sig. Ten. Maresc.  
KEM 23192 4 4

Spese di stampe, e  
Segr. 183 2 4

23375 6 8

Torino li 29 giugno 1799.

PER PARTE  
DEL  
GOVERNO PIEMONTESE

RELIGIONE REGIA SOVRANITA'

LA REGIA CAMERA  
de' Conti.

*La Società della Reale Stamperia di questa Città ristabilita in oggi ne' suoi primieri diritti avendo riconosciuto, che nelle vicende di questi ultimi tempi furono inosservati, ed infranti i di lei privilegi, e singolarmente quelli contenuti nelle risposte agli articoli ottavo, e nono del Memoriale a' Capi annesso alle Regie Patenti delli sette ottobre 1788, che formano uno de' più essenziali oggetti dello stabilimento della Società medesima, Ci ha supplicati di richiamarne l'esatta osservanza.*

*Noi perciò inseguendo tali istanze abbiamo in conformità delle Conclusioni del signor Conte*

*Pejretti di Condove Sostituto Procuratore Generale di S. M. delli 6 corrente, mandato, e mandiamo ad ogni Stampatore, Librajo, ed a chiunque altro sia spediante di osservare il contenuto nelle risposte agli articoli ottavo, e nono del Memoriale suddetto, i quali sono del tenore seguente:*

Che sia un dritto della Società di stampare privatamente ad ogni altro tutto ciò, che suole farsi imprimere a spese del Regio Erario, come anche tutto quello, che può essere per servizio della Regia Università, e tutti quei libri, che il Magistrato della Riforma dichiarerà necessarij sia per uso della stessa Regia Università, che per le Regie Scuole colla seguente discrettiva quanto alla mercede.

Per gli Editti, Manifesti, Sentenze, ed altre simili stampe ordinarie descritte nella Tichetta approvata col Regio Biglietto 3 maggio 1748 al Magistrato della Camera diretto, s'intenda fissata la mercede ai termini di essa Tichetta, mediante il ribasso del 12 per cento, cui la Società continuerà adattarsi, non ostante il notabile aumento di prezzo delle carte, ed altri generi.

In ordine al prezzo delle stampe di altri lavori straordinarj, che accadessero imprimerli a spese del Regio Erario, la Società s'uniformerà a quanto V. M. stimerà stabilire in ogni occorrenza.

E finalmente rispetto alle stampe de' libri per uso dell'Università, e delle Regie Scuole, come pure delle altre stampe, che occorressero farsi per servizio della Regia Università, si uniformerà la Società ai prezzi già stati dal Magistrato della Riforma fissati, o che si fissaranno.

## IX.

Che s'intenda proibita a chiunque la ristampa, ed introduzione in questi Stati de' libri già

S. M. accorda la domandata privativa, eccettuata però le stampe per i lavori minuti dell'Ufficio Generale del Soldo, e quelle riguardanti il servizio delle Regie Gabelle, rispetto alle quali sarà facultativo ai rispettivi Uffici di servirsi di quegli Stampatori, co' quali troveranno le maggiori convenienze per l'interesse delle Regie Finanze.

Rispetto al prezzo approva S. M., che quanto agli Editti, Manifesti, Sentenze, ed altre simili stampe ordinarie descritte nella Tichetta approvata col Regio Biglietto 3 maggio 1748, diretto al Magistrato della Camera, s'intenda fissata la mercede a' termini di essa Tichetta, ma col ribasso del venti per cento.

In ordine alle stampe, ed altri lavori straordinarj, che accadessero imprimerli a spese del Regio Erario, S. M. si riserva di farne convenire all'occorrenza il prezzo colla medesima Società.

Quanto poi alle stampe de' libri o per uso dell'Università, o delle Regie Scuole, come anche in ordine a quelle altre impressioni, che occorressero ordinarsi a spese della stessa Università, S. M. intende, che la Società Reale si uniformi alla Tassa, che verrà fissata dal Magistrato della Riforma, ed alle regole stabilite nel Regio Biglietto 21 lug. 1769 diretto allo stesso Magistrato.

## IX.

S. M. accorda la domandata proibizione per la ristampa, od introduzione negli Stati di que

impressi, e che s'imprimeranno dalla Stamperia Reale, e specialmente di quelli, che saranno di privativa ragione della medesima, sotto pena della perdita de' libri da applicarsi alla detta Stamperia, e che detta proibizione s'intenda assoluta, senza che si possa mai da chiunque allegare alcun pretesto anche di forma, o materia diversa, o di aggiunta, o di annotazione, e che per l'esatta osservanza di detta proibizione, ed anche ad effetto il Pubblico resti diffidato, non solo si degni V. M. di dare li suoi ordini a' Regj Revisori, ma eziandio di commettere al Magistrato della Camera di divenire, e far pubblicare in questa Città, ed in quelle, che fanno Capo di Provincia, un suo Manifesto per notificare le edizioni, che saranno messe al torchio, e rammemorare la proibizione a chiunque di ristamparle sotto qualunque pretesto, e d'introdurle negli Stati sotto la penale di cui sopra, e di quell'altra ancora, che il suddetto Magistrato stimasse d'imporre.

de' monti, e dal mare per i libri sia di privativa ragione, che no, tanto impressi, che da imprimerli dalla Stamperia Reale, volendo, che detta proibizione debba considerarsi assoluta, senza che si possa allegare alcun pretesto anche di forma, e materia diversa, o di aggiunta, o di annotazione, e che li contravventori incorrano nella pena della perdita de' libri, applicabili alla stessa Società, ben inteso però, che riguardo all'introduzione si abbia solamente per vietata quella, che si facesse per ragione di traffico, o di particolare commercio, e non già di qualche copia per privato uso; epperò S. M. manda al Magistrato della Camera, che qualunque volta si voglia dalla Società intraprendere qualche edizione, o ristampa, abbia (previe le opportune cautele, acciò nell'aspettativa dell'edizione il Pubblico non resti sprovvisto) a divenire ad un Manifesto sul ricorso da presentarsi da detta Società per notificare la nuova edizione, e la successiva proibizione della stampa, e dell'introduzione negli Stati di quà dal mare, e monti, sotto la detta pena, ed altra, che stimerà d'imporre, con prescriverne la pubblicazione nella presente Città, ed in quelle, che sono Capi di Provincia; oltre di ciò S. M. commette alli Regj Revisori d'invigilare per quanto loro spetta all'esatta osservanza di questa proibizione.

**I**nibiamo ad ogni, e qualunque persona di contravvenire al disposto dai sopratenorizzati articoli sotto le pene portate dall'articolo nono, ed altra maggiore a Noi arbitraria secondo le circostanze de' casi.

Mandando il presente pubblicarsi ne' luoghi e modi soliti, ed alla copia stampata nella Stamperia Reale prestarsi egual fede, che al proprio originale. Dat. in Torino li sei del mese di luglio mille settecento novantanove.

*Per detta Eccellentissima Regia CAMERA.*

FAYA:

RELIGIONE

REGIA SOVRANITA'

LA CITTA' DI TORINO  
CONTESSA DI GRUGLIASCO,  
E SIGNORA DI BEJNASCO.

**L**a somma lentezza, con cui dalla maggior parte degli Abitanti in questa Città, e suo Territorio si va adempiendo al pagamento della capitazione, per cui furono tassati coll'ordine del Supremo Consiglio delli 4 giugno ora scorso, nel mentre dimostra una biasimevole non curanza nel concorrere al sollievo del Regio Erario, e della pubblica causa, non ha potuto a meno, che eccitare lo zelo di chi veglia all'interesse delle Regie Finanze per andare al riparo d'ogni ulteriore, e sì pernicioso trascuratezza; epperò avendoci il signor Conte Serra capo dello stesso generale Ufficio con lettera del giorno d'oggi avvisati, che appena il terzo della somma dell'imposto tributo è a quest'ora entrato nelle casse della Tesoreria generale, e di dovere perciò premurosamente ingiungere tutti li morosi alla



pronta soddisfazione della rispettiva loro tassa; quindi è che inefivamente agli eccitamenti contenuti nella precitata lettera del signor Generale delle Regie Finanze.

S'ingiungono tutti, e singoli li Quotati di qualunque stato, grado, e condizione essi siano, li quali non hanno peranco pagata la loro tangente del suddetto imposto, di dover fra il termine di giorni otto dalla data del presente pagare in questa Tesoreria generale la somma, di cui vanno debitori a termini della tassa stata loro dalla Città a termini del precitato ordine del Supremo Consiglio addossata, e si diffidano nel tempo stesso tutti li suddetti debitori, che trascorso il come avanti accordato nuovo termine si procederà contro qualunque de' renitenti alla pena dell'alloggio militare non solo pel rilevare della tassa, quant'anche del doppio di essa imposto nel §. 7 del premenzionato ordine del Supremo Consiglio.

E siccome la Città non può ignorare, che molti de' Proprietarj delle case non si sono curati di ritirare le bollette da distribuirsi ai loro Affittavoli, perciò d'accordo anche col signor Conte Vicario s'ingiungono tutti li suddetti

Proprietarj a dover fra il termine di giorni tre presentarsi in questo Palazzo per ricevere tali bollette sotto pena in difetto di essere contabili in proprio del pagamento della tassa toccante agli stessi Affittavoli coerentemente anche al disposto dal §. terzo del nostro Manifesto delli 7 precorso Giugno.

Si persuade per altro la Città, che tutti li buoni Cittadini, e Sudditi si faranno una giusta premura di mostrare in questa occasione il vero loro attaccamento al Regio servizio, ed all'interesse dello Stato, onde non per isfuggire le cominate pene, ma per amore del proprio dovere adempiranno alla prescritta consegna, ed accorreranno pronti alla soddisfazione del loro debito, la di cui esazione resta della massima urgenza nelle attuali circostanze, Dal Palazzo di Città il dì 13 Luglio 1799.

Per detta Ill.<sup>ma</sup> Città.

MARCHETTI Dec. Segr.

PER PARTE  
DEL  
GOVERNO PIEMONTESE

RELIGIONE REGIA SOVRANITA'

IL CONSIGLIO SUPREMO  
PER SUA MAESTA'

**P**er l'importantissimo oggetto di mantenere con ogni mezzo possibile la sicurezza, e tranquillità pubblica sì fattamente sconcertate nei tempi or passati, e minacciate ancora oggidì dai nemici dell'ordine, e della civile società, che nulla mai lasciano d'intentato per sovvertirla, abbiamo determinato di destinare, come colle presenti destiniamo provvisionalmente in aggiunti al Vicario di Politica, e Pulizia di questa Città, per compierne cumulativamente le incumbenze, due Decurioni statici dalla Città stessa proposti nelle persone del Conte Valperga di Maglione, e Conte Viarana di Monasterolo, riferbandoci

sulle proposizioni, che da' medesimi ci si faranno, di nominare pur anche, ove d'uopo, quegli Assessori, e Subalterni, che potranno essere necessarij.

Il principale oggetto di questa interinale commissione di Pulizia, oltre tutte le altre ispezioni annesse all'Ufficio del Vicariato, e specialmente quelle sopra i viveri, e le loro discrete tasse, sarà d'invigilare co' mezzi i più adattati, ed opportuni sulla condotta sì passata, che presente di tutti quelli, che per le massime professate in addietro possono essersi resi sospetti al Governo, onde prevenire le funeste conseguenze, che dalle loro corrispondenze, radunanze, e macchinazioni potessero derivarne a danno della privata, e pubblica tranquillità, e dello Stato.

Si faranno a questo stesso fine esattamente osservare le già emanate providenze a tali oggetti relative, e specialmente quella bublicata col Manifesto del Vicariato delli 16 giugno scorso.

E si farà procedere imparzialmente, qualunque sia il grado, e la condizione delle persone sospette, a quelle perquisizioni, ed a quegli arresti, che si crederanno necessarij per prevenire, e punire qualunque loro attentato.

Mandiamo al Reale Senato d'interrinare le presenti, ed alla copia stampata nella Stamperia Reale prestarfi la stessa fede, come all'originale.

Dat. in Torino li quattordici del mese di luglio l'anno del Signore mille settecento novantanove.

THAON S. ANDRE'

CERRUTI

PATERI

SERRA

FABAR

BREA

MASSIMINO

BORGESE

V. AVOGADRO P. Regente.

V. MARCHETTI per il Contr. Gen.

V. SERRA.

CERRUTI.

**AVVISO**

Avendo accordato l'Aulico Consiglio di Guerra l'aumento nel Corpo dei Pionieri presso l'Armata d'Italia di S. M. l'Imperatore, e Re, e di farne l'arruolamento nello Stato del Piemonte, potendosi ricevere in questo Corpo tutte le Nazioni Italiane, si fa noto a chiunque avesse desiderio di prendervi partito, d'indirizzarsi alla Casa Bertolozzone, porta 416, come centro dell'arruolamento, presso il signor De Heinitz Capitano di detto Corpo, dal quale faranno accettati, e per lo spazio della durante guerra. Nell'altre Città Provinciali, vi faranno dei distaccamenti, ai quali si potranno rivolgere per essere di poi condotti a

In questo Corpo vengono ricercati particolarmente gli Artisti, cioè Falegnami, Rotari, Fabbri, Ferrai, Muratori, Minatori, e simili.

L'abito di detto Corpo consiste in una montura corta di panno grigio misto, gilet dello stesso colore, calzoni lunghi bianchi, mezzi stivaletti di

panno nero, ed un cappello montato alla Corfa con pennacchio giallo e nero.

La paga giornaliera è di dodici carantani, e due per la carne, in tutto quattordici carantani, che sono soldi quindici, e denari nove di Milano, ossia soldi dieci, e denari sei di Piemonte, che forma doppia paga di quella dei soldati d'Infanteria.

Si spera, che animato ognuno dal desiderio di servire la Patria in questa sì giusta causa, vi accorrerà per dare prova del suo attaccamento, e molto più essendo il detto Corpo composto di gente scelta, e meritevole.

Dat. dal Quartier Generale li 14 luglio 1799.

**IL CONTE RADETZKY**

*Ces. Reg. Tenente Colonnello,  
e Comandante del Corpo de' Pionieri.*

**LA CITTA' DI TORINO**

*CONTESSA DI GRUGLIASCO  
E SIGNORA DI BEJNASCO*

**A**vedo il Consiglio Supremo per S. M. determinato, che li Reggimenti Provinciali vengano chiamati a prendere le armi, e ha incaricati per mezzo di Lettera della Regia Segreteria di Stato pegli affari interni del giorno d'oggi di notificare a tutti i Bassi-Uffiziali, e Soldati del Reggimento di Torino per la parte, che riguarda il nostro Territorio di doverli ritrovare in questa Capitale nel giorno 25 corrente per prestarvi il loro servizio, prevenendoli, che ciascuno degli Individui dello stesso Corpo godrà, pendente il servizio, della paga, e di tutti li vantaggi, di cui godevano rispettivamente li Bassi-Uffiziali, e Soldati de' Reggimenti d'Ordinanza all'epoca degli otto dicembre dell'anno scorso.

Noi pertanto notificiamo quanto sovra ai suddetti Bassi-Uffiziali, e Soldati del Reggimento Provinciale di Torino, persuasi della fedeltà, ed attaccamento, che hanno mai sempre manifestato pel Regio servizio, che si faranno una giusta premura di accorrere a prendere le armi per occuparsi colla provata loro attività, ed esattezza al mantenimento della pubblica tranquillità.

Mandiamo pubblicarsi il presente ai luoghi soliti in questa Città, suoi Borghi, e Territorio.

Torino addì 16 luglio 1799.

Per detta Ill.<sup>ma</sup> Città.

**MARCHETTI** Decur. Segr.

## AVVISO

PER PARTE DEL COMMISSARIATO CIVILE  
IMPERIALE REGIO IN TORINO.

Ad onta de' replicati Avvisi emanati in più tempi perchè sia posta in libertà la Dogana col disimpegno delle merci Francesi, Genovesi, Svizzere, Olandesi, e Genevrine verso il pronto pagamento dietro le fatture, o che in difetto sarà passato dietro delle medesime all'incanto. Perciò si fa intendere, che quando nel periodo di questi tre giorni 19, 20, e 21 corrente non sarà ciò eseguito, immancabilmente nel giorno 22 successivo coll' intervento d'uno de' Segretarij aggiunti di questo Commissariato Civile Imperiale Regio nell' istessa Dogana sotto la direzione d'uno degli Uffiziali della medesima sarà principiato l'incanto d'esse merci dalle ore 9 del mattino fino alle 12, e successivamente dalle 3 fino alle 6 della sera fino al compimento della suddetta vendita. Che tanto resta pubblicato a universale cognizione.

Torino li 18 luglio 1799.

**IMBERTI** Segr.

## IL GOVERNO

DI QUESTA CITTA', E PROVINCIA

SIVIO OTTAVIANO DEI STRAVINSKI  
CORRISPONDENTE DI GIULIO SAARLANDI

**V**alorosi Piemontesi! Mentre da un canto l'invincibile Armata dei nostri Alleati muove a nuove conquiste, dall'altro il prode Liberatore della Città di Torino, il magnanimo Maggiore Generale Barone VUKASSOVICH è incaricato di portarsi, ove d'uopo, per difendere le vostre proprietà, le vostre persone dalle incursioni di un nemico devastatore. Per secondarlo in un'impresa così utile e gloriosa, conviene più che mai unire a' suoi li vostri sforzi; pochi sacrificj oramai accetteranno la vostra felicità; il vostro interesse li esige non meno che il dovere, e l'onor vostro.

Perfusi del vostro zelo, altro non ci resta che indagare sopra quali mezzi può il Governo fondarsi all'occasione. A quest'effetto ordiniamo quanto segue.

I.

Tutti i Giudicenti, e Comunità di tutte le Terre, Borghi, e Città del

Piemonte, ricevuta la presente, formeranno senza dilazione una nota delle armi da fuoco esistenti presso i Particolari abitanti nelle loro Giurisdizioni, e delle persone atte al servizio in occasione di difesa, e faranno passare la detta nota indilatatamente ai signori Governatori, e Comandanti delle rispettive Provincie.

Tutte le Comunità alla semplice domanda del signor Maggiore Generale Barone VUKASSOVICH faranno marciare tutti gl'individui, che faranno da esso richiesti, e gli provvederanno, oltre le armi, di viveri per quattro giorni, volendo il detto Generale unirli all'occasione alle Truppe Imperiali, e comandarli in persona.

A scanso d'ogni timore promettiamo solennemente, che la suddetta nota non ha per iscopo il disarmare le popolazioni; una tal precauzione è dettata solamente dalla necessità di conoscere i mezzi di difesa.

**PROCLAMAZIONE**

**C**i sono degli avvisti, che li Francesi tentano d'invviare degli emissari in diverse contrade per sollevare i sudditi contro i loro poteri legittimi.

Perciò si rendono avvertiti, mediante il presente, tutti i Governi, che verificandosi ciò, si procurerà di scoprire tali miserabili, e scellerati, onde castigarli secondo il delitto, ed a norma delle leggi dei loro paesi.

Eguualmente tutti i manifesti, pubblicazioni, ed altri scritti sediziosi, nel medesimo momento che compariscono, pubblicamente abbruciar si dovranno.

MELAS.

**G**rintomi questa mattina da S. E. il signor Generale in Capo Barone de Melas il seguente dispaccio non manco di comunicarlo al Pubblico, ben certo dell'universale aggradimento, rimarcandovi la giustizia, che viene resa alla bravura delli Militari Piemontesi, che non si dubitava già, che non si fossero distinti, seguendo le orme dei loro Antecessori, che sempre diedero prove incontrastabili di primazia sopra tutta la Nazione Italiana in valore, costanza, e militari cognizioni.

Torino li 23 luglio 1799.

Conte de CONCINA Comm.

Civ. I. R. all'Armata d'Italia.

G. C. de CONCINA Segr.

**I**o mi affretto, signor Conte d'informarla, che la Cittadella d'Alessandria dopo un assedio di sette giorni, ha dovuto rendersi alle vittoriose Armi di S. M. I. R. E' stata jeri a quatt'ore dopo mezzogiorno richiesta la Capitolazione dal Comandante Francese, e

verso le sette ore della sera si convenne degli articoli ulteriori. Secondo la Capitolazione, la Guarnigione fortirà oggi a 4 ore dopo mezzogiorno dalla Cittadella con gli onori della guerra, deporrà le armi sugli spalti della medesima, e sarà condotta come prigioniera di guerra negli Stati di S. M. l'Imperatore. Si devono questi rapidi successi all'infaticabile attività, e zelo del Tenente Generale Conte BELLEGARDE Comandante l'assedio, ed ai travagli dei nostri bravi Ingegneri, e soprattutto all'effetto terribile della nostra Artiglieria, ed alla condotta superiore dei bravissimi Piemontesi, che ad ogni riguardo possono dividere a giusto titolo la gloria di questa conquista. Comunicandole questa importante notizia, io l'incarico, sig. Conte, di dare al più presto un'autenticità a questo brillante avvenimento, e nel tempo stesso di rendere ai Militari Piemontesi un tributo della mia particolare estimazione, facendo noto al Pubblico il lor valore, e la parte, che hanno avuta in questo importante assedio.

Dal Quartier Generale d'Alessandria  
li 22 luglio 1799.

MELAS

Generale di Cavalleria.

## MANIFESTO CAMERALE

Con cui si notifica al Pubblico doversi osservare nella vendita del Tabacco la diminuzione del prezzo già pubblicata con notificazione delli 28 scorso apr.

in data 20 luglio 1799

RELIGIONE

REGIA SOVRANITA'

### LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

Sebbene dall'Azienda generale delle Regie Gabelle non ostante la seguita risoluzione del contratto di accensamento della fabbricazione, introduzione, e vendita dei Tabacchi stipulatosi tra la medesima Generale Azienda, ed il Carlo Pollone, e Compagnia, si continui tuttora tanto nelle vendite al Pubblico, che in quelle, che si fanno ai rispettivi Accensatori, ad osservare la diminuzione del prezzo dei Tabacchi pattuita nel suddetto contratto, e pubblicata con notificazione delli ventotto dello scorso aprile, ciò nulla meno è pervenuto a



notizia della prefata Regia Azienda Generale, che parecchi Preposti, Subaccensatori, ed altri Rivenditori di Tabacco, si faccian leciti di vendere in più luoghi il medesimo al prezzo corrente avanti l'epoca del riferito contratto sia in boette, che a libbre, e ad oncie, a pretesto che non sieno stati diffidati della diminuzione predetta.

E richiedendo l'interesse non meno del Pubblico, che quello della Generale Gabella, che si tolga un sì fatto abuso, Ci ha il signor Procuratore Generale di S. M. fatto istanza perchè la divisata diminuzione dei prezzi dei Tabacchi venisse nuovamente notificata al Pubblico col mezzo di un nostro Manifesto.

Noi pertanto, inseguendo le istanze come sopra fatteci dal signor Procuratore Generale della M. S., notificammo a chiunque, che nella vendita de' Tabacchi si praticerà la diminuzione di prezzo infra stabilita anche a libbre, ed oncie al peso delle rispettive Provincie, cioè:

Sul Tabacco rapato detto Olanda finissimo in boette d'oncie quindici per caduna boetta soldi 12 6

Detto Olanda fino, S. Vincent, Punta di Virginia, ed ordinario

piccol' Olanda in boette d'oncie quattordici per cad. boetta soldi 10

Tabacchi in grana, detti Sublocatore, Banchino, Caffè di diversa qualità

Tabacchi a fumare detti Allemagna, alla Cavaliere, ed Havana achè

Tabacchi a raper, e rapato, detti di S. Vincent, fino d'Olanda, ed ordinario piccol' Olanda, ed alla violetta fuori boette

Tabacchi in foglia, scaglia, ed in polvere detti Albanina, e Farina di levante, comprensivamente ai Tabacchi di consimili qualità, ma portanti altre denominazioni particolari, che sono in uso in alcune Provincie, come Carradà, e levante fino, e manipolato, foglia del paese, ossia Noltrano, Costina, ossia Scaglietta di Costa, e simili

Vol. III.

per lib. fs. 9  
per oncia 0 8

E

Mandando a tutti gli Accensatori, Subaccensatori, Preposti, ed a chiunque altro vendente tabacco di uniformarsi alla diminuzione di sopra indicata sotto le pene portate dal §. 39 del Regio Editto 28 febbrajo 1752, e pubblicarsi il presente ne' luoghi, e modi soliti, con dichiarazione, che alle copie, che ne verranno stampate dallo Stampatore delle Regie Gabelle Fontana dovrà prestarsi egual fede che all' originale.

Dat. in Torino li 20 luglio mille settecento noyantanove.

*Per detta Eccellenzissima*

**REGIA CAMERA**

FAVA.

## CAPITOLAZIONE

DELLA CITTADELLA

D' ALESSANDRIA

*Tra il Luogot. Gen. Conte di BELLE-  
GARDE al servizio di S. M. l'Im-  
peratore e Re, ed il Gen. Francese  
GARDANNE Comandante la Cittadella*

DOMANDA

**L**a Guarnigione della Cittadella d' Alessandria fortirà dalla porta d' Asti cogli onori della guerra, tamburro battente, stendardi spiegati, miccia accesa, e condurrà due pezzi di cannone coi loro cassoni, ed attrezzi, come pure le munizioni da guerra necessarie a tali pezzi co' loro artiglieri.

La Guarnigione si radunerà sopra lo spalto che dalla porta d' Asti tende a quella d' Alessandria, non deporrà le armi, e ritornerà in Francia colla condizione di non servire contre le armate di S. M. l' Imperatore, e suoi Alleati fino al rispettivo cambio, che farà quanto prima, e farà preferta contro prigio-

nieri Austriaci e Russi, eccettuati quelli descritti nell'articolo secondo, che non faranno prigionieri di guerra.

RISPOSTA

*La Guarnigione uscirà con tutti gli onori della guerra dalla porta d'Asti tamburro battente, stendardi spiegati, miccie accese, e con due pezzi di cannone, deporrà le armi sullo spalto, rendendosi prigioniera di guerra, per essere condotta negli Stati di S. M. l'Imperatore.*

II. Non faranno compresi nei prigionieri di guerra il General di Brigata Gardanne Comandante la divisione del Tanaro, l'Ajutante Louis, gli Ajutanti di campo ed Aggiunti, come pure tutti gli Uffiziali componenti lo Stato Maggiore, e trecento militari scelti fra la Guarnigione del Generale Gardanne.

*Il sig. Comandante, costicchè l'Ajutante Generale Louis cogli Ajutanti di Campo, ed Aggiunti, e tutto lo Stato Maggiore seguiranno il destino della Guarnigione.*

III. Tutti gli Uffiziali riterranno le loro spade, i loro cavalli, equipaggi militari, effetti, e proprietà; i soldati i loro abersacchi, e gli Impiegati affetti al seguito dell'Armata potranno essi pure ritenere i loro cavalli, ed equipaggi.

Saranno provveduti di tappa in tappa i cavalli necessarj per gli Uffiziali, od altri militari convalescenti, come pure a tutti coloro che avessero diritto di pretenderli e che ne fossero sprovvisti.

La Guarnigione Piemontese, Cisalpina, e Svizzera, formando parte integrale dell'Armata Francese, godrà dei vantaggi nel medesimo articolo riguardante le truppe Francesi.

*Gli Uffiziali superiori, cioè il sig. Gen. Gardanne, il sig. Ajutante Gen. Louis, il Capo degli Ingeneri, quello dell'Artiglieria, e gli altri Capi de' rispettivi Corpi riterranno le loro spade, e tutti gli Uffiziali in generale conserveranno i loro cavalli, ed equipaggi militari, e proprietà: i soldati riterranno i loro abersacchi, come pure gl'Impiegati al seguito dell'Armata potranno ritenere i loro cavalli, ed equipaggi.*

*Nel resto s'avrà tutta l'attenzione di provvedere pel viaggio i cavalli a coloro, che non ne sono provvisti: i Piemontesi, Cisalpini, e Svizzeri sono prigionieri di guerra al pari de' Francesi.*

IV. Saranno accordati dieci carri coperti per trasportare gli effetti dello Stato Maggiore di ogni Corpo, e la cassa militare, in caso però che non vi fossero

fucine e cavalli nei rispettivi Corpi, se ne provvederanno dall'Armata Austriaca di tappa in tappa fino alle frontiere del Genovesato.

*Gli equipaggi, le proprietà, ed effetti, essendo accordati ad ognuno, quest'articolo cessa da se stesso, ben inteso però che ogni cassa militare, od altro magazzino, depositi, piani, archivj, artiglieria, munizioni, attrezzi di guerra, e ogni qualunque effetto di qual denominazione possa essere, ed appartenente al Governo Francese, Piemontese, od altri, saranno fedelmente consegnati.*

V. Gli ammalati e feriti saranno trattati con tutta l'umanità negli ospedali d'Alessandria, vi rimarranno i chirurghi, ed infermieri necessarj pei medesimi, di cui se ne fisserà il numero, e dopo la loro guarigione godranno egualmente degli articoli della presente capitolazione, come pure tutti coloro, che pei loro affari dovessero ancora rimaner in Alessandria per alcuni giorni, finchè abbiano terminati i loro affari, ai quali si spediranno i loro necessarj passaporti: gli ammalati non saranno compresi nei prigionieri di guerra.

*Gli ammalati e feriti sono prigionieri di guerra, e saranno trattati coll'uma-*

*nilà che è a noi propria, la Guarnigione della Cittadella lascerà per sua parte i Chirurghi, ed infermieri necessarj; sarà scelto un sito conveniente per lo stabilimento dell'ospedale.*

VI. Tre ore dopo la sottoscrizione della Capitolazione saranno consegnate alle truppe Austriache la guardia di porta Vigna, quella di s. Michele, e quella di s. Antonio. L'entrata della Cittadella non sarà permessa che ai Commissarj Austriaci, ed a quelli che saranno incaricati dal Comandante l'Armata d'assedio.

L'Armata Austriaca non entrerà nella Cittadella fino a che sia evacuata dalla guarnigione Francese.

*Tre ore dopo la sottoscrizione della presente le truppe di S. M. l'Imperatore occuperanno la porta interna d'Asti, come pure la guardia avanzata di questa porta.*

VII. Nel caso poi, in cui l'Armata Francese non esistesse più sulle frontiere del Genovesato, sarà permesso di spedire un Ufficiale al Generale in capo al suo Quartier gen. colla Capitolazione. *Accordato.*

VIII. Ritrovandosi qualche articolo della presente Capitolazione dubbioso,

che potesse eccitare qualche contestazione, sarà risolto in favore della Guarnigione.

*Si converrà in tal caso colla maggior buona fede e lealtà.*

IX. Sarà provveduta una scorta sufficiente per accompagnar la Guarnigione, ed altra particolare per il General Gardanne fino alle frontiere del Genovesato.

*La Guarnigione avrà una soria sufficiente a seconda dello stabilito nella Capitolazione, e la sua intiera assicurazione.*

#### ARTICOLO ADDIZIONALE

*Tosto sottoscritta la Capitolazione gli ostaggi detenuti nella Cittadella saranno restituiti: vi sarà il reciproco cambio di due Ostaggi consistenti in un Ufficiale dello Stato Maggiore, ed un Capitano fino all'intiera esecuzione della presente Capitolazione. Subito dopo sottoscritta, l'Armata Austriaca manderà un Ufficiale Ingegnere, un Ufficiale d'Artiglieria, ed un Commissario, a quali si consegneranno tutti i magazzeni, piani, depositi ec., senza che ne sia distratta, e deteriorata la menoma cosa, come pure le casse, ed altri effetti appartenenti ai rispettivi Governi, i cavalli della Cavalleria, dell'Artiglieria, ed altri spettanti*

*al Governo Francese saranno rilasciati. La Guarnigione partirà dalla porta di Asti nel dimani 22 Luglio alle ore 4 dopo il mezzogiorno, ben inteso però, che coloro che devono rimaner nella Cittadella per la consegna degli effetti, vi resteranno fino a che abbiano terminata la loro incumbenza: si farà una lista a parte de' non combattenti, che saranno restituiti all'Armata Francese. Nel resto dovranno restituirsi tutti i cavalli, ed altri effetti appartenenti a S. M. l'Imperatore, ed agli Uffiziali Austriaci, ed alleati di S. M., o che sono al servizio delle Armate. In fede del che si sono fatte copie per essere sottoscritte, ed essere reciprocamente cangiate, al Campo avanti la Cittadella d'Alessandria li 21 luglio a dieci ore di sera 1799.*

#### Sottoscritti

Il Cavaliere DE BELLEGARDE Luogotenente Generale.

Il Generale di Brigata GARDANNE.

A. LOUIS.

CARLO LUIGI  
BURONZO DEL-SIGNORE

DE' CONTI DI BURONZO BALOCCO E BASTIA

PER GRAZIA DI DIO E DELLA S. SEDE APOSTOLICA

ARCIVESCOVO DI TORINO

GRANDE LIMOSINIERE DI S. S. R. M.

**G**li abusi riguardo all'abito, e tonsura negli anni addietro introdotti nel Clero, e derivati forse dalla frequenza de' forastieri, le cui circostanze in questi ultimi tempi esigevano un pietoso riguardo, e quelli molti maggiori prodotti dal disordine dei mesi scorsi, a' quali non si potea da' Vescovi porre riparo, ci obbligano ora, che il Signore ci ha ridonato la calma, e l'ordine sospirato, a richiamare intorno ad un punto così importante l'osservanza delle Leggi Canoniche, e Sinodali, a ciò anche stimolati dall'ammirazione, e scandalo, che gli stessi Laici dabbene protestano di soffrirne.

Pur troppo, e con rammarico della maggior parte del nostro rispettabile

Clero Torinese, la quale si mostrò in ogni tempo, ed occasione osservantissima di questa Ecclesiastica disciplina, tanto ardire si vide ai giorni nostri in alcuni Ecclesiastici, direm col Tridentino, e tanto disprezzo della Religione, che dimentichi della propria dignità, e dell'onor clericale portavano pubblicamente abiti di forma, e di colore affatto secolareschi, comparendo in pubblico senza neppur la divisa del praticato collare, ed osavano anche accostarsi in tal foggia al Santuario, tenendo così un piede nelle cose Divine, a cui si sono consacrati, e l'altro nelle mondane, a cui hanno già rinunciato.

Quindi è, che lo spirito del Mondo passando a raffreddare la divozione, e fervore, e a guastare il cuore, si è dovuto pur anche sentir con dolore l'indicibile fretta, e irriverenza, che appena può andare disgiunta dall'empietà, nella celebrazione del Sacrosanto, e tremendo Sacrificio, con iscandalo de' timorati Fedeli.

A riparo pertanto di tali disordini, e abusi stimiamo dovere del Nostro Ministero il dichiarare, ed ingiungere, come col presente dichiariamo, ed ingiungiamo:

Primo. Che debbano essere in vigore, ed osservarsi in tutta la loro estensione le Leggi Canoniche, e Sinodali intorno all'abito, e alla tonsura tanto pe' Sacerdori, che pe' Chierici, siano Diocesani, oppure Stradiocesani, che in questa nostra Diocesi facessero dimora.

Secondo. Che debbano pure osservarsi le Leggi medesime intorno al modo di vestire nell'occasione della celebrazione della S. Messa, e riguardo alla divozione, ed edificazione, con cui si deve celebrare, ordinando a tutti i Parochi, Rettori di Chiese, e Preposti alle Sagrestie di non ammettere, nè permettere, che vengano ammessi alla celebrazione de' Divini Misterj, ed alle altre Sacre Funzioni quegli Ecclesiastici, che non fossero vestiti di abito talare, che è la veste propria del Clero, e si presentassero senza tonsura, patente coloro, che la debbono portare, incaricandoli pure d'invigilare seriamente, affinchè nissun Sacerdote celebri nelle rispettive loro Chiese con troppa brevità, e con iscandalosa trascuranza della competente preparazione, e ringraziamento, ammonendoli caritatevolmente quando scorgeffero un tal difetto, e, ove non si emendassero, denunciandoli a Noi per le opportune provvidenze.

E ciò tutto sotto le pene portate dai Sacri Canoni, e dalle Leggi Sinodali, ed anche della sospensione, con cui verranno corretti i Contravventori; e quanto ai Preposti alle Chiese, e Sagrestie, ove mancassero al dovere, che come sovra loro spetta, sotto le pene, che faranno del caso, anche dell'interdetto della Chiesa.

A maggiore dichiarazione poi delle precise nostre intenzioni si richiamano a piè del presente alla memoria di tutti li principali Decreti, a cui si riferiscono queste nostre provvidenze.

Quanto a coloro, che ne mesi scorsi hanno a tal riguardo, od in qualunque altro modo scandolezzato il Popolo, ci riserviamo di provvedere in particolare secondo la gravezza del mancamento.

Per non moltiplicare le Lettere approfittiamo di questa occasione per avvisare, che l'ottavo Responsorio dell'Ufficio della Santissima Sindone si debba recitare d'ordinanza intiero, come si recitava prima del nostro avviso delli 18 ultimo febr.

Mandiamo pubblicarsi le presenti al Clero Nostro, e tenersi affisse nelle Sagrestie per la esatta osservanza.

Dat. Torino li 24 Luglio 1799.

✠ C. LUIGI Arcivescovo.

J. ROSANGE Cancelliere.

Propterea omnes Ecclesiastica Personæ, quantumcumque exemptæ, quæ aut in Sacris fuerint, aut Dignitates, Personatus, Officia, aut Beneficia qualiacumque Ecclesiastica obtinuerint, si postquam ab Episcopo suo, etiam per Edictum publicum moniti fuerint, honestum habitum Clericalem illorum ordini, & dignitati congruentem, & juxta ipsius Episcopi ordinationem, & mandatum non detulerint, per suspensionem ab Ordinibus, ac Officio, & Beneficio . . . coerceri possint, & debeant. Trid. Sess. 14. De reform. cap. 6.

□ Vestes coloris nigri tantum adhibeant, & talari induti procedant, qui Missæ Sacrificium, aliave Sacra Ministeria sunt peracturi. In itinere vero, & ruri vestes subobscuri, & cinericii coloris permittuntur ad modestiam compositæ, non aureis, aliisque vanis ornamentis distinctæ. Hæ tamen non in Civitatibus modo, sed & etiam in Oppidis, Pagisque, ubi quis triduo longiorem moram trahat, erunt deponendæ. Neque qui rurè degunt, eas ad Ecclesiam deferant diebus festis, vel solemniis Sacrorum tempore. Denique in vestitu omni sæculi

morem, & novitatem declinent, nimiamque elegantiam, sordes etiam, & illiberalem negligentiam evitantes. Synod. Dioces. habit. an. 1788 §. 9, cap. XIV. De vita, & honestate Clericorum.

Quæ ad exteriorem corporis munditiam pertinent minime negligantur: manus præsertim lotæ sint non domi tantum, sed & in Sacrario. Vestis talaris domi est induenda. Hac propria Clericorum vestis est, hanc eos semper gerere maxime deceret. Advenis tamen Sacradotibus iter facientibus, modo ne ultra triduum moram trahant, liceat in Sacrario epitogium, seu tunicam ad talos demissam supra brevioris vestem, quæ tamen & ipsa nigri coloris sit, induere. Ibid. §. 3, cap. 9. De SS. Eucharistiæ Sacrif. & Sacram.

Quamobrem Sacerdotes omnes ad Sacrum faciendum omnis lethalis peccati puri accedant, propriæ tamen infirmitatis conscii, eamque animo reputantes Divini operis, quod peracturi sunt, majestatem meditentur . . . . vanis colloctionibus abstineant, & attente orent . . . . sacras deinde vestes apte, & decore induti incesu, ac vultu composito. Altare adeant. Sacrum peragentes id temporis impendant, quo verba omnia aperte, di-



*simile legere, ac proferre, ritus omnes, & decorem servare possint. ( Et tunc, dice Benedetto XIV, tertie partis, vel etiam dimidie horae spatium pro Missae Sacrificio constitutum nimis prolixum non videbitur ). Re Divina peracta, congruo temporis spatio iterum orantes pro accepto ineffabili beneficio gratias agant Deo. Ibid. §. 2, cap. IX.*

*Qui nimium festinanter, aut minus religiose Sacrum faciunt. . . . primum bonis verbis ab Ecclesiae Praefecto moneantur. Si in his peccare pergant, ad Nos quam primum deferantur, ut opportuna remedia adhibeamus. Interea vero Parochus, aliusve Ecclesiae Praefectus ne diutius eos Sacra facere sinat. Ibid. §. 7, cap. IX.*

*Qui autem in tanta re negligenter se gesserint, quum plures curent potius Missam absolvere, quam celebrare non ex devotionis affectu, sed ex lucri cupiditate offerentes, praeter alias poenas punientur suspensione, ut ea Mystera non attingant, quae indigne tractare non exhorrent. Et si Ecclesiarum Praefecti Sacerdotem intueantur, qui vel nimis celeriter, vel incompositis nimis, vel sine debitis caeremoniis celebret, eum ad nos deferant, ne cum illo participes vocentur in crimine. Synod. Dioec. Archiep. Gattinarum 1729 ut. XII.*

## NOI BARONE DE MELAS

*Commendatore dell'Ordine di Maria Teresa, Generale di Cavalleria, Proprietario d'un Reggimento di Corazzieri, Comandante Generale dell'Armata Imperiale Regia-Apostolica in Italia.*

BRAVA GIOVENTU' PIEMONTESE.

**I**l vostro Paese, li vostri Padri, e Voi siete già stati un lungo tempo sotto il giogo dei perfidi nemici, i quali senz'altro vi sedussero col tradimento il più esecrabile ad essere loro compagni nei loro delitti, e foste costretti a segnare con marca d'ignominia il vostro onore contro li vostri amici.

S. M. l'Imperatore mio Signore con una nobiltà d'animo intraprese a dilagare il disordine, e la desolazione del vostro Paese con una forza imponente, da cui riconoscer dovete la vostra nuova vita, la vostra quiete, e l'ordine delle cose; si persuade dunque, che il buon

*Vol. III. F*

Popolo Piemontese convinto dalla ragione in fatto non starà un momento a cogliere la fortunata occasione, che gli si presenta, dove per la buona causa dimostrar possa la sua fermezza, il suo coraggio, e l'onore della sua Nazione per sempre più consolidarsi la di lui sicurezza con una unione da far paventare la ridicola filosofia del nemico; perciò accorrete, o Gioventù Piemontese, ai vittoriosi stendardi, che vi attendono ad assicurarla con quella del vostro Paese, prendendo voi parte alle vittorie, che una all'altra ci seguono.

In Torino sotto la direzione del Colonnello Baron de Brentano è stabilito il luogo dell'arruolamento, dove chiunque voglia seguire quest'onorevole invito, e obbligarsi alla buona causa comune, così presto che loro è possibile, si presentino quelli, che sono buoni cacciatori, o bersaglieri, che faranno nel di lui Corpo accettati; e gli altri poi faranno accolti o nel Corpo dei Valloni, o dei Brabanzoni, o dei Nazionali Italiani.

Per il loro ingaggiamento riceveranno ll. 6 15 di Piemonte in argen-

to, e la loro paga in pane, e denaro come il resto del Militare, con la promessa, che, fatta la pace, faranno rilasciati senza riserva.

Torino li 28 luglio 1799.

MELAS.

V. Nicolò Conte de Concina Commiss. Civ. L. R.

Giacomo Conte de Concina Segr.

PER PARTE  
DEL  
GOVERNO PIEMONTESE

RELIGIONE REGIA SOVRANITA'

IL CONSIGLIO SUPREMO  
PER SUA MAESTA'

**D**appoichè le vittoriose Armate nostre liberatrici presero il possesso di queste Provincie per ristabilire sul Trono degli Augusti suoi Avi l'ottimo nostro Sovrano, si richiamarono altresì all'osservanza le leggi, e gli stabilimenti nel politico, e giudiziario già veglianti all'epoca degli 8 passato dicembre, serbati que' soli provvedimenti emanati sotto l'or estinto Governo, che hanno rapporto al sistema monetario, ed all'estinzione del debito pubblico. Incaricato poscia questo Supremo Consiglio col Manifesto delli 26 scorso maggio di

esaminare quali leggi convenisse di conservare fra quelle emanate dopo l'additata epoca degli 8 dicembre, e a pubblicarne la nota, ne intraprese egli con quella maggiore prontezza, che la folla ed urgenza degli altri rilevanti affari gli permise, la più scrupolosa disamina; ma s'avvide ben presto, che niuna d'esse doveva nell'or facilmente ristabilito ordine di cose lasciarsi sussistere, mentre non senza una somma indignazione ebbe ad osservare, che tendevano le une nientemeno, che a vilipendere, e distruggere, ove fosse possibile, la Sacrosanta Religione Cattolica stata per l'addietro con singolare zelo da' Piisfimi nostri Sovrani sostenuta, e difesa, e da' Sudditi loro in ogni tempo gelosamente custodita salva, ed illesa; altre a presentare in un aspetto quanto mostruoso, altrettanto lontano dalla verità le leggi, e provvedimenti, che di tempo in tempo emanarono da' favillissimi Principi della Reale Casa di Savoia, che ci governarono, le di cui auguste ceneri l'estinto Governo con inudita, ed infame barbarie giunse infino a voler, sebbene senz'effetto, turbare; e generalmente tutte viziose, arbitrarie, e lesive de' dritti di proprietà.

Entrò quindi nella determinazione di tutte abolirle, trattene quelle sole restati in oggi irreparabili, colle quali venne a diminuirsi il valore de' Biglietti di credito verso le Regie Finanze, e della moneta erosa. Siccome però dall' assoluta abolizione d'alcune delle additate leggi grave pregiudicio farebbe per derivare al Pubblico per gli effetti, che quelle necessariamente produssero nel tempo, che furono in osservanza, all' oggetto perciò di rimuovere nel miglior modo possibile gl' inconvenienti, che fossero per nascere, abbiamo stimato opportuno d'ordinare, come col presente ordiniamo quanto segue.

## §. 1.

Tutte le leggi state promulgate dall' estinto Governo dopo gli 8 dicembre 1798 fino alli 26 scorso maggio saranno abolite, e richiamate al suo primiero vigore le Regie leggi veglianti all' epoca suddetta degli 8 dicembre, salvo in quelle parti, a riguardo delle quali si è infra altrimenti provvisto, e continuerà pure ad osservarsi il disposto dal Regio Editto 31 marzo 1798 già pel corrente anno posto in osservanza.

## §. 2.

Gli Ebrei, che hanno fatto acquisto

di beni stabili in questi Regi Stati, saranno tenuti a far constare fra il termine di mesi dieciotto dalla data del presente avanti li rispettivi Giudici de' luoghi, ove sono situati li beni stabili per essi acquistati, d'averne fatta alienazione a persone capaci, sotto pena della confisca portata dalle Regie Costituzioni.

Salve però a' precedenti possessori le ragioni, che loro potessero competere ne' casi dalle leggi permessi per impugnare le alienazioni fattene agli Ebrei suddetti.

## §. 3.

Lo stesso dovrà eseguirsi da' Valdesi per que' beni, che avessero acquistati fuori de' limiti fissati col Regio Editto 20 giugno 1730, ed altri precedenti.

## §. 4.

Resteranno salve a' creditori le ragioni d'ipoteca acquistate sui beni vincolati a fidecommessi, o primogeniture dagli 8 detto dicembre a tutto li 26 maggio ultimo scorso, e rispetto a quelle posteriormente contratte si osserverà il disposto dal §. 15 del Regio Editto 15 novembre 1796.

## §. 5.

Le disposizioni d'ultima volontà già

purificate, non meno, che le successioni già deferite, e le alienazioni de' beni vincolati come sovra seguite fra il divisato termine, dovranno avere il loro effetto, salve solo al chiamato, a mente del disposto dal §. 9 del Regio Editto de' 29 luglio 1797, le ragioni, che gli possano di giustizia per altro titolo competere per impugnare le disposizioni, ed alienazioni suddette.

## §. 6.

Non saranno perciò tenuti li possessori de' beni vincolati, da' quali si divenne in buona fede alla loro alienazione nel tempo su indicato, a reintegrare li fidecommessi, o primogeniture, da cui furono quelli scorporati.

## §. 7.

Sarà però riservato alla Suprema Autorità di sciogliere, ed abolire li vincoli di fidecommisso, o primogenitura, qualora le particolari circostanze de' casi così potessero persuadere sulle rappresentanze, che le venissero a quest'oggetto rassegnate.

## §. 8.

Tutti li crediti, che traggono origine da' contratti, ed atti qualsivogliano posteriori alla data delli 31 dicembre 1796, eccettuati quelli procedenti da

miere operazioni di commercio, saranno, sì rispetto a' capitali, che a' proventi loro, soggetti ad una equitativa diminuzione, la quale però non potrà mai eccedere il festo rispetto a' crediti contratti dal primo gennajo 1797 a tutto dicembre del medesimo anno, ed il terzo rispetto a quelli contratti dal primo gennajo a tutto li 19 dicembre 1798.

## §. 9.

Non s'intenderanno compresi nella precedente disposizione que' crediti, che provengono bensì da un atto, o contratto posteriore al dì 31 dicembre 1796, ma hanno relazione ad un titolo anteriore, semprechè non sia seguita una vera novazione.

## §. 10.

Chi di consenso del debitore avrà estinto con proprio danaro a norma del disposto dal §. 7 lib. 5 tit. 16 delle Regie Costituzioni un credito dipendente da titolo anteriore al primo gennajo 1797, non dovrà soffrire alcuna diminuzione, e trattandosi di credito procedente da titolo posteriore all'epoca suddetta, non dovrà soggiacere a maggiore diminuzione di quella che avrebbe sofferto il creditore da lui soddisfatto.

Rispetto a' crediti ancora da soddisfarsi derivanti da qualsivoglia contratto ancorchè anteriore al primo gennajo 1797, in cui si sia opposto il patto a favore del creditore, che non potesse il debitore pagare prima del termine ivi stabilito, ove la mora convenuta dovesse scadere nel 1797, o 1798, prima però delli 20 passato dicembre, in tal caso dovrà regularsi la diminuzione, avuto riguardo al tempo, in cui doveva farlene il pagamento, qualora poi la scadenza della mora fosse fissata ad un'epoca posteriore al detto giorno 20 scorso dicembre, non potrà il credito essere diminuito.

§. 12. S' intenderà implicitamente apposta la mora a favore del creditore quanto ai capitali, che per la qualità privilegiata delle persone, cui appartengono, o per altre giuste cause dovevano rimanere impiegati per tutto il tempo preceduto alli 20 scorso dicembre, e conseguentemente non soggiaceranno quelli, nè i loro proventi ad alcuna diminuzione.

§. 13. Saranno altresì esenti da diminuzione

1. Li crediti già soddisfatti per la

51  
concorrente però solamente della somma, che sarà stata in estinzione de' medesimi pagata.

2. Que' crediti, per la riduzione de' quali è seguita tra la Parti interessate, o si è dalle medesime accettata una particolare convenzione, la quale dovrà avere l'intera sua esecuzione.

3. I debiti procedenti da deposito, o sequestro, i quali dovranno essere pagati nella stessa specie, che risulterà depositata, o sequestrata, e così pure quelli procedenti da prestiti, quando risulti essersi nel prestito fatto lo sborso in monete d'oro, od argento senza alterazione del naturale loro valore, e così non avuto riguardo alcuno al valore, che le medesime potevano avere in commercio.

4. Le pensioni vitalizie, gli stipendj, onorarij, salarij, li crediti procedenti da vendite di piazze fisse, od aventi annessa una privativa di dazj, ed altri dritti soggetti a tassa, o tariffa, i crediti per compre al minuto di commestibili, e per mano d'opera, quand'anche vi concorra colla mano d'opera l'uso di qualche merce, semprechè si tratti d'un genere di merci, di cui non si suole in comune commercio distin-

guere il prezzo da quello della mano d'opera.

5. I fitti di case, beni, mulini, piste, e fabbriche qualsivogliano infervienti a manifatture, tanto decorrendi, che decorfi, e non pagati.

## §. 14.

I crediti verso le Regie Finanze dipendenti da alienazioni di Monti fissi, cedole del Banco di S. Secondo, e tassi da' prestiti, ed altri titoli posteriori al dì 31 dicembre 1796 fino a tutto li 19 dicembre scorso, saranno altresì soggetti alla quota di diminuzione stabilita nel §. 8.

## §. 15.

Non soffriranno però l'anzidetta diminuzione i Monti vacabili, gli stipendj, trattenimenti, e pensioni, li luoghi de' Monti stati acquistati colla remissione d'oro, o d'argento alla Regia Zecca, e quelli d'essi, che già acquistati anteriormente al primo gennajo 1797 si sono poscia trasfusi, ed incorporati con altri di nuova creazione dipendentemente dal Regio Editto delli 16 marzo 1797, e li crediti verso le Regie Finanze originati da remissioni fatte alle medesime di monete d'oro, o d'argento, o d'equivalenti cambiali, o d'effetti d'oro, ed argento.

## §. 16.

Stabilite così le principali basi, sulle quali devono risolversi le questioni, che possono eccitarsi in ordine alla diminuzione de' capitali crediti, e loro proventi originati da' contratti, od atti posteriori alla sovra fissata epoca del primo gennajo 1797, siccome egli è impossibile il provvedere con legge universale a tutti li casi particolari, nei quali, attesa la quasi infinita varietà de' patti, che possono essersi apposti ne' contratti, e delle circostanze, da cui sono accompagnati li contratti, ed atti suddetti, una ben intesa equità può suggerire, che debbano soggiacere ad una minore diminuzione della come sovra stabilita, od eziandio andarne intieramente esenti; dipenderà perciò dal prudente arbitrio di chi dovrà, come infra, prenderne cognizione, il comporre, o definire le controversie, che saranno per inforgere a tale riguardo.

## §. 17.

Le questioni, che saranno per eccitarsi intorno la riduzione de' crediti provententi da mere operazioni di commercio, o mercatura sì in ordine al tempo, in quelle si sono eseguite, che alla quota di diminuzione, cui debbano

foggiacere, faranno di cognizione del Magistrato del Consolato, e verranno da esso, previo l'esperimento della trattativa amichevole da seguire avanti uno de' Giudici del medesimo, sommariamente decise, coll'intervento de' due Consoli, e coll'aggiunta eziandio, ove così richiegga la qualità dell'affare, e l'interesse delle Parti, di due altri Negozianti di comune confidenza delle medesime.

## §. 18

Spetterà parimenti a' Configlj di Giustizia di Alessandria, Novara, e del Ducato d'Aosta il conoscere, e decidere nel rispettivo loro dipartimento le questioni suddette, purchè osservino in esse il modo, e la forma di procedere sopra prescritti per il Magistrato del Consolato.

## §. 19

Potranno altresì li Prefetti, e Giudici conoscere sommariamente nelle cause suddette, previo l'esperimento della trattativa amichevole, e con l'intervento di due Esperti non sospetti alle Parti interessate, purchè non si tratti di somma eccedente, quanto a' Prefetti le ll. 2000, e quanto a' Giudici le ll. 400; con dichiarazione però, che quest'ultimi,

ove non siano Giudici Togati, non debbano proferire le loro sentenze se non col voto d'un Assessore.

## §. 20

Dalle Sentenze proferte tanto dal Magistrato del Consolato, che dalli Configlj di Giustizia, e Prefetti non si darà appello, ma sarà solamente riservato il ricorso a S. M.; dalle Sentenze però de' Giudici si potrà appellare alli rispettivi Prefetti, quando si tratti di somma eccedente le lire 200.

## §. 21

Tutte le altre questioni indipendenti da materie di commercio saranno di cognizione rispettivamente de' Magistrati del Senato, o de' Configlj di Giustizia nel loro dipartimento, se tra privati, e della Regia Camera, se vi avranno interesse le Regie Finanze, i quali in tali cause procederanno sommariamente, autorizzando i rispettivi Relatori delle medesime a trattare un amichevole componimento con intervento di Periti da eleggersi di consenso delle Parti in tutti que' casi, che le circostanze de' contratti lo richiederanno, e non riuscendo l'accordo formeranno i loro progetti da riferirsi al Magistrato per le opportune provvidenze; dalle Sentenze però pro-



ferite da' Configj di Giustizia, avrà luogo l'appello al Senato, semprechè si tratti di somma eccedente le ll. 5000.

## §. 22

Li Prefetti, e Giudicenti nelle cause, che verranno portate alla loro cognizione, dovranno far procedere con intervento di Periti, come sovra, l'esperimento della trattativa amichevole, e questa non riuscendo, sommariamente quelle definire, e dalle loro Sentenze non si darà luogo all'appello, salvo si tratti di somma eccedente, quanto ai Prefetti, le ll. 2000, e quanto ai Giudici ordinarj le ll. 400.

## §. 23

Le istanze per la riduzione de' crediti, benchè non ne sia ancora scaduta la mora al pagamento, dovranno promuoversi da' debitori fra il termine di mesi sei prossimi, in difetto non faranno più li medesimi ammessi a proporla, salvo che si trattasse di crediti, li quali come dipendenti da qualche evento, o condizione non fosse ancora accertato se esistano, o non, rispetto a' quali il suddetto termine decorrerà dal giorno, in cui ne sarà seguito l'accertamento.

## §. 24

Decaderanno senz'altro dal beneficio

della riduzione, che verrà stabilita, que' debitori, che non pagheranno entro la pattuita mora il loro debito.

## §. 25

Dovranno avere effetto le risoluzioni già seguite degli affittamenti; ferme rimanendo quanto agli altri le provvidenze contenute ne' precedenti Regj Editti.

## §. 26

Sospesa per ora l'esecuzione de' Regj Editti delli 6 ottobre 1797, e 13 ottobre 1798, ci riserviamo di dare fra breve que' provvedimenti, che a tale riguardo ci pareranno più adattati.

## §. 27

Le vendite però de' beni, ed effetti Demaniali, delle Commende dell'Ordine Militare de' Ss. Maurizio, e Lazzaro, e di quello di Malta, del Clero Secolare, e Regolare, Comunità Religiose dell'uno, e dell'altro sesso, ed Abbazie, e Benefizj di Regia nomina fatte in dipendenza di detti Regj Editti ancorchè in tempo posteriore all'epoca degli 8 passato dicembre avranno l'intiera sussistenza, purchè sianfi in esse osservate le regole dagli stessi Regj Editti prescritte.

## §. 28

Tutte le altre vendite degli anzidetti

beni eseguitasi in dipendenza delle Leggi emanate dopo l'epoca suddetta si dichiarano di niun effetto, e conseguentemente saranno tenuti li possessori dei beni suddetti a quelli dismettere a rispettivi Corpi, o Provvisi, a cui prima appartenevano co' frutti percevuti, salva bensì a' mentovati possessori la ragione di conseguire su questi l'importare degli interessi de' capitali, che faranno risultare d' avere pagato nelle Regie Tesorerie per il prezzo de' beni, che verranno da loro dismessi.

## §. 29

Li capitali, che risulteranno pagati nelle Regie Tesorerie in conto del prezzo de' beni suddetti verranno restituiti in contanti dalle Regie Finanze fra il termine di mesi sei dalla data del presente cogli interessi pendente detto termine decorso alla ragion comune, salvo altrimenti venga concertato tra le stesse Regie Finanze, e li Proprietarij de' capitali suddetti.

## §. 30

Qualora gli Acquisitori degli anzidetti beni ne abbiano pagato il prezzo colla remissione di Cedole de' Monti di S. Gio. Battista, o del Banco di San Secondo, verranno a' medesimi restituite

le Cedole stesse, ed altre nuove per l'importare delle Cedole rimesse, e della stessa erezione se faranno Cedole dei Monti di S. Gio. Battista.

## §. 31

Saranno abolite le Polizze, e Quitanze di Polizze spedite dalle Regie Tesorerie in dipendenza della Legge emanata li 9 scorso marzo, e resteranno perciò liberi, e sciolti dall' imposta ipoteca li patrimonj de' Particolari stati quotati.

## §. 32

S'avranno pure per risolte, ed annullate tutte le alienazioni, che potessero essersi fatte dagli Acquisitori de' beni sovra divisati, ugualmente che li contratti seguiti tra' Particolari delle mentovate Polizze, e Quitanze, e le ipoteche su detti beni posteriormente contratte, salve alli Contraenti le ragioni, che di giustizia potessero rispettivamente competere.

## §. 33

Le Polizze, e Quitanze suddette dovranno da' rispettivi Possessori delle medesime essere rimesse alla Tesoreria Generale, o alle Tesorerie Provinciali fra il termine di giorni trenta, sotto pena ai contravventori del due per cento

dell' importare delle Polizze da loro ritenute, salvo giustificino l'impossibilità d' eseguire fra detto termine la remissione.

## §. 34

Quelli dei Particolari quotati, od acquirenti delle Polizze, e Quitanze suddette, che ne avranno già corrisposto il valore nelle Tesorerie, ne conseguiranno la restituzione dalle Regie Finanze fra il termine, e nel modo specificato nel §. 29.

## §. 35

Per rassicurare vieppiù li Biglietti di credito verso le Regie Finanze in surrogazione della speciale ipoteca, che erasi per essi stabilita sul patrimonio de' quotati, non corrispondente però al totale importare de' Biglietti suddetti ancora in corso ascendente a venti milioni di lire, ferma intanto la generale ipoteca, cui sono già affetti tutti li beni del Clero Regolare, e Secolare, e Comunità Religiose, ne verrà fra breve stabilita un' altra speciale corrispondente all' intero valore de' Biglietti suddetti coll' assegnazione d' altrettanti de' fondi spettanti a' rispettivi Provvisti, Corpi Ecclesiastici, e Comunità Religiose.

Sarà però intanto lecito a questi di

devenire per cause legittime, ed urgenti, coll' approvazione di chi s' aspetta, all' alienazione di quella parte de' loro beni, che potrà esser necessaria.

## §. 36

Tutte le questioni, che in conseguenza delle vendite, e contratti, come sovra annullati fossero per insorgere, o fossero in qualsivoglia modo relative a' medesimi faranno dal Magistrato della Regia Camera sommariamente decise, autorizzando il Relatore, che verrà deputato a trattare tra le Parti un amichevole accordo, sentito sempre il Procuratore Generale di S. M.

## §. 37

Li mezzi scudi, e quarti di scudi conati coll' impronto repubblicano in seguito alla Legge delli 18 scorso genajo dovranno fra tutto il prossimo mese d' ottobre portarsi alla Regia Zecca per venir ivi cambiati in altre monete d' argento di corrispondente valore, rimanendo intanto nel decorrente di questo termine in corso.

## §. 38

Il cambio sarà aperto quindici giorni dopo la pubblicazione del presente, e spirato il mese d' ottobre detti scudi, e quarti d' essi faranno esclusi dal detto

corso provvisionale, e sarà perciò, passato detto termine, vietato il ritenerli, e spenderli, sotto pena della perdita d'essi e del loro doppio valore, ed altra maggiore eziandio afflittiva secondo le circostanze, ad arbitrio del Magistrato della Regia Camera, salvo si prevenga il Fisco con portarle al cambio per riceverne l'equivalente in ragione di pasta.

## §. 39

Rispetto a' dritti tanto in origine feudali, che allodiali, decime, canoni, livelli, ed altri simili s'offerterà il disposto dalle Regie Patenti delli 7 marzo, e dal Regio Editto delli 29 lug. 1797.

## §. 40

Resteranno d'or in avanti soppressi tutti i dritti di Pedaggio, salva solo a coloro, che ne avevano l'esercizio in vigore d'un titolo oneroso, la ragione di conseguire un'equitativa indennizzazione, sì, e come verrà dal Magistrato della Regia Camera in contraddittorio del Procuratore Generale di S. M. fissata, ed arbitrata, purchè venga l'indennizzazione suddetta proposta coll'effettiva presentazione del titolo fra il termine di mesi tre; in difetto non saranno più ammessi a pro-

porla; ma s'intenderà avervisi definitivamente rinunciato.

Mandiamo al Reale Senato, ed alla Regia Camera de' Conti d'interinare il presente; secondo sua forma, mente, e tenore, dichiarando, che alla copia stampata nella Stamperia Reale si debba prestare la stessa fede, come al proprio originale.

Dat. in Torino li vent'otto del mese di luglio l'anno del Signore mille settecento novantanove.

THAON S. ANDRE'.

CERRUTI.

PATERI.

SERRA.

FABAR.

BREA.

MASSIMINO.

BORGESE.

V. AVOGADRO P. Reggente.

V. MASSIMINO.

V. SERRA.

CERRUTI.

Al momento, che mi giunge da S. E. il sig. Barone de Melas Generale in Capo la gratissima notizia della resa di Mantova in seguito de' di lui ordini, la comunico al Pubblico, ben certo che si metterà a parte dell'esultanza di tutti i buoni abitanti dell'Italia, e con ciò sempre più si toglieranno dall'intrigo li pochi fautori della scelleratezza, e dell'iniquità.

Torino li 31 luglio 1799.

Nicolò Conte de CONCINA  
Comm. Civile I. R.

G. C. de CONCINA Segr.

Conseguentemente a un dispaccio, che vengo di ricevere dal Generale di Cavalleria Barone di Kray, la Guarnigione di Mantova si è resa.

La Capitolazione si segnò il giorno 29 del corrente, la Guarnigione partirà il giorno 30 per la Cittadella, deporrà le armi, e ritornerà in Francia fino al suo cambio in tre colonne.

Il Comandante della fortezza con tutto il suo Stato Maggiore, e tutti gli altri Uffiziali saranno inviati per tre mesi in differenti Provincie della Germania, e condotti in seguito sulla parola d'onore in Francia, dove aspetteranno il loro cambio.

Io ho il piacere di comunicare al signor Conte questa aggradevolissima notizia per renderla nota al Pubblico al più presto possibile.

Dal Quartier Generale del Bosco li  
30 luglio 1799.

MELAS.

PER PARTE  
DEL  
GOVERNO PIEMONTESE.

RELIGIONE      REGIA SOVRANITA'

CESARE LEONE

RADICATI

CONTE DI BROSOLO, COCCONATO,  
E MARCÖRENGO.

VICARIO, E SOVR'INTENDENTE GENERALE DI  
POLITICA, E PULIZIA DELLA PRESENTE  
CITTA', SUOI BORGHI, E TERRITORIO.

**A** seconda delle istanze fatteci da questa Civica Amministrazione all' oggetto d' abilitarsi al pagamento de' proventi de' Monti vacabili ordiniamo a tutti li possessori delle case di questa Città, e Borghi, e beni sul di lei Territorio, di pagare le rispettive loro tangenti delle imposizioni stabilite colli Regj Editti 8 Marzo 1793, e successivi,

comprendivamente a quello 31 Marzo 1798, rinnovato quell' ultimo coll' Editto del Supremo Consiglio 28 cadente nella Tesoreria di questa Città entro il termine di giorni quindici dopo la pubblicazione del presente per l' importo degli arretrati, e somme maturate a tutto Giugno ora scorso, e successivamente di semestre in semestre giusta il prescritto da detti Regj Editti sotto pena dell' alloggio Militare, e dell' esecuzione reale, e del sequestro ove d' uopo dei fitti esigendi, che s' intimerà ai rispettivi affittavoli, dichiarando rispetto a Pupilli, Minori, Assenti, od altri, che sono sotto l' altrui Amministrazione, tenuti al pagamento di quanto sovra li rispettivi Tutori, Curatori, ed Amministratori.

Torino li 31 Luglio 1799.

RADICATI DI BROSOLO Vicario.

ARDY Segr.

## GOVERNO PIEMONTESE

RELIGIONE REGIA SOVRANITA'

CESARE LEONE

## RADICATI

CONTE DI BROSOLO, COCCONATO,  
E MARCORENGOVICARIO, E SOVR'INTENDENTE GENERALE DI  
POLITICA, E PULIZIA DELLA PRESENTE  
CITTÀ, SUOI BORGHI, E TERRITORIO.

**I**l recentemente introdotto abuso da alcuni Rivenditori di pane sulle pubbliche piazze, e contrade di questa Città, quali sotto lo specioso pretesto di provvedere il Pubblico privano le Botteghe de' Pristinaj delle qualità di pane necessarie al servizio degli Accorrenti, e vendendolo poscia a qualche denaro di meno in moneta, ne fanno

il tanto dannoso monopolio, cambiando con agio la ricavata moneta contro i Biglietti delle Regie Finanze, Ci ha determinati, per andar al riparo di tali inconvenienti, e nello stesso tempo lasciare al Pubblico la vantaggiosa facilità di rinvenire il pane venale per le contrade, e piazze, di proibire espressamente a chiunque, come proibiamo la vendita del pane formato alla foggia de' Pristinaj, sotto pena della perdita del medesimo, quale verrà indilatamente fatto trasportare, e rimettere in elemosina agli Spedali di questa Capitale, e di permettere, come permettiamo la vendita del pane casalengo, come si è fin' ora praticato.

Torino il primo agosto 1799.

RADICATI DI BROSOLO Vicario,

ARDY Segr.

## INDICE

## DEL TOMO TERZO

- Proclama di S. E. il sig. Conte Alessandro Suwarow ai soldati Piem. pag. 3*
- Ordine del sig. Conte Vicario per l'annua consegna delle granaglie 5*
- Manifesto della Città di Torino per il riparto degli alloggi Militari 11*
- Avviso per la formazione d'un Corpo di Cacciatori Italiani 13*
- Avviso del Governo di Torino pella diserzione di due Palafrenieri al servizio del Treno d'Artiglieria Imp. 15*
- Ordine del sig. Barone de Keim, con cui proibisce di far spari con armi da fuoco, e chiama le armi d'ogni sorta 16*
- Nota prima de' doni gratuiti in effetti, e denaro recati alla Tesoreria Generale di S. M. 18*
- Stato degli individui, che concorsero alla sottoscrizione apertasi con invito delli 21 corrente per la gratificazione stata distribuita alle truppe comandate all'assedio di questa Cittadella 22*
- Manifesto della Regia Camera de' Conti riguardante i privilegj della Stamperia Reale 40*

- Ingiunzione della Città di Torino per il pagamento della capitazione pag. 47*
- Destinazione di due Aggiunti al sig. Conte Vicario di questa Città fatta dal Consiglio Supremo 50*
- Avviso per l'arruolamento degli Italiani nel Corpo de' Pionieri 53*
- Manifesto della Città di Torino, con cui chiama li Reggimenti Provinciali a prender le armi 55*
- Avviso per parte del Commissariato Civile Imperiale Regio in Torino pel rilascio delle mercanzie in Dogana 57*
- Avviso ai Piemontesi 58*
- Proclama riguardante gli emissarj dei Francesi 60*
- Lettera del sig. Barone de Melas, nella quale notifica la resa della Cittadella d' Alessandria 61*
- Manifesto Camerale, con cui si notifica al Pubblico dover si osservare nella vendita del Tabacco la diminuzione del prezzo già pubblicata con notificazione delli 28 scorso aprile 63*
- Capitolazione della Cittadella d' Alessandria 67*
- Lettera Pastorale dell' Arcivescovo di Torino riguardo agli abusi dell' abito, e tonsura nel Clero 74*



<i>Proclama del Barone de Melas alla Gioventù Piemontese</i>	81
<i>Legge del Consiglio Supremo per S. M. riguardante le leggi dell'estinto Governo, e riduzione de' crediti, e pagamenti, ed altre provvidenze</i>	84
<i>Notizia della resa di Mantova</i>	104
<i>Ordine del sig. Conte Radicati Vicario pel pagamento delle imposizioni sulle case, e beni</i>	106
<i>Altro del medesimo riguardante la vendita del pane</i>	108